

DIRETTIVE CONCERNENTI IL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROFESSIONALIZZAZIONE DEI GIOVANI

1. NATURA E STRUMENTI DEL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROFESSIONALIZZAZIONE DEI GIOVANI

1.1 Finalità

Per promuovere e sostenere progetti personalizzati volti a valorizzare le competenze e le attitudini personali dei giovani nonché lo sviluppo delle capacità personali nei mestieri, nelle professioni e nella ricerca, in particolare a favore delle persone in possesso di una condizione economico-patrimoniale insufficiente, l'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ha istituito un apposito Fondo. Il Fondo è rivolto a realizzare interventi integrativi o sostitutivi delle misure previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio e di sviluppo della professionalità, secondo le seguenti tipologie:

- a) frequenza di specifici e mirati percorsi formativi nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione, dell'istruzione superiore, anche universitaria, e dell'alta formazione e specializzazione professionale, anche all'estero;
- b) frequenza di stage, di tirocini formativi e di percorsi di formazione in azienda o comunque in situazioni lavorative, volti a far acquisire e accrescere competenze professionali specifiche;
- c) sostegno allo sviluppo e all'avvio di attività imprenditoriali o professionali;
- d) ulteriori interventi non rientranti in settori già disciplinati da altre norme provinciali.

Tenuto conto della ricaduta sul contesto provinciale dell'investimento sulla valorizzazione e professionalizzazione dei giovani, si individuano in particolare i seguenti **obiettivi**:

1. favorire l'apertura del territorio a livello nazionale e sovranazionale;
2. favorire l'inserimento e la presenza nel mondo del lavoro di alte professionalità;
3. favorire percorsi formativi di eccellenza;
4. incentivare interventi di formazione post-diploma, post-laurea e di alta specializzazione, destinati all'immediata collocabilità dei giovani nel contesto occupazionale, ovvero anche interventi di formazione artistica nell'ambito delle attività culturali;
5. orientare e sostenere giovani "molto capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi" verso percorsi di eccellenza.

Il Fondo per la valorizzazione e professionalizzazione dei giovani conferma la propria natura di strumento di **intervento integrativo** rispetto a quelli ordinari, **rivolto soprattutto ai giovani che accedono ai percorsi di alta formazione e di specializzazione anche all'estero, nonché al sostegno dello sviluppo e dell'avvio di attività professionali o imprenditoriali da parte degli stessi.**

Le presenti direttive definiscono i criteri e le modalità di concessione di ciascun intervento.

Il Fondo per la valorizzazione e professionalizzazione dei giovani può essere integrato con risorse di soggetti privati previa definizione dei relativi rapporti finanziari.

1.2. Definizioni

Ai fini delle presenti direttive, si intende per:

- a) **Fondo giovani**: il Fondo per la valorizzazione e professionalizzazione dei giovani istituito dall'articolo 59 della citata legge provinciale n. 20 del 2005;
- b) **soggetto competente**: la struttura provinciale o l'ente strumentale, responsabili dell'attuazione del singolo intervento, ai sensi della parte 4 delle presenti direttive, ossia la struttura competente in materia di istruzione e formazione professionale, l'Opera universitaria, l'Agenzia del lavoro, la struttura competente in materia di Fondo Sociale Europeo, la struttura competente in materia di attività culturali;
- c) **Servizio istruzione**: la struttura competente in materia di istruzione e formazione professionale della Provincia;
- d) **Cassa del Trentino**: la società Cassa del Trentino SpA, alla quale, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 23 febbraio 2007, n. 335 "Approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia e Cassa del Trentino SpA ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 3, della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, inserito dall'articolo 13 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11" ed in particolare ai sensi della convenzione sottoscritta in data 2 maggio 2007, la Provincia affida la gestione del For

- e) **banca:** banca, o associazione temporanea d'impresa costituita da più banche tra loro associate, della quale Cassa del Trentino si avvale per la gestione del Fondo giovani, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge provinciale n. 20 del 2005, nonché ai sensi dell'articolo 11 della citata convenzione;
- f) **ICEF:** Indicatore della Condizione Economica Familiare, istituito dagli articoli 6 e 7 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia Autonoma di Trento), il quale ha previsto l'introduzione di nuove metodologie per la valutazione delle condizioni economiche e reddituali dei soggetti che richiedono agevolazioni pubbliche, facendo riferimento al reddito e ad elementi significativi del patrimonio.

Nella parte 4. delle presenti direttive, in luogo del termine banca, è usato il termine Cassa rurale in virtù del rapporto contrattuale in essere con Cassa del Trentino di cui alla precedente lettera e).

1.3. Misure di finanziamento

Le misure di finanziamento sono:

- a) **borse di studio;**
 - b) **prestiti d'onore a tasso zero**, erogati con risorse finanziarie della Provincia;
 - c) **prestiti d'onore a tasso intero** a carico del beneficiario, pari al tasso richiesto dalla banca sui propri apporti finanziari, erogati con risorse finanziarie della banca;
 - d) **prestiti d'onore a tasso agevolato** a carico del beneficiario, come determinato dal contratto tra Cassa del Trentino e la banca, quale risultante dalla combinazione di apporti finanziari dalla Provincia a tasso zero nella misura del 40 per cento e di apporti finanziari dalla banca a tasso intero dovuto contrattualmente nella misura del 60 per cento;
 - e) **contributo a fondo perduto** per l'abbattimento del prestito d'onore.
- La Giunta provinciale può sospendere la concessione di prestiti d'onore a tasso agevolato con conseguente assegnazione del prestito a tasso zero, qualora lo scarto del tasso agevolato, rispetto al tasso intero assuma carattere di non significatività in termini economici.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

- a) **periodo di fruizione:** è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare le risorse sul proprio conto corrente; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario; il periodo di fruizione è pari alla durata dell'attività formativa finanziata;
- b) **periodo di grazia:** è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario; il periodo di grazia è individuato in 12 mesi per interventi che prevedono prestiti d'importo massimo inferiore o uguale a euro 6.000 e 18 mesi per interventi che prevedono prestiti d'importo massimo superiore a euro 6.000;
- c) **periodo di rimborso:** è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate; il periodo di rimborso è individuato in 5 anni per interventi che prevedono prestiti d'importo massimo inferiore o uguale a euro 6.000 e 10 anni per interventi che prevedono prestiti d'importo massimo superiore a euro 6.000.

Per ciascun beneficiario si individua nell'importo di euro 60.000 il limite massimo di prestiti d'onore concedibili sul Fondo giovani.

Salvo quanto disposto al paragrafo 2.5 delle presenti direttive, se il beneficiario non adempie agli obblighi di restituzione ivi previsti, nei termini e con le modalità che gli sono indicati, allo stesso non potrà essere concessa altra agevolazione del Fondo giovani fino a quando non li avrà adempiuti.

2. PROCEDIMENTO

2.1 Aspetti generali

Il coordinamento generale delle strutture competenti, nonché la verifica ed il monitoraggio degli interventi, sono espletati tramite **riunioni periodiche** cui partecipano:

- a) il coordinatore del Fondo giovani, designato con deliberazione della Giunta provinciale, cui compete la programmazione e la convocazione delle riunioni;
- b) il Dirigente generale del Dipartimento Affari finanziari o un suo delegato;
- c) il Dirigente del Servizio istruzione o un suo delegato;
- d) il Dirigente del Servizio attività culturali o un suo delegato;

- e) il Direttore dell'Ufficio Fondo sociale europeo o un suo delegato;
- f) il Dirigente dell'Agenzia del lavoro o un suo delegato;
- g) il Direttore dell'Opera universitaria o un suo delegato.

Alle riunioni è invitato a partecipare un rappresentante dell'**Università degli studi di Trento**.

Ciascun **soggetto competente** provvede all'attuazione delle singole misure e, in particolare, alla predisposizione dei moduli di domanda e di dichiarazione, allo svolgimento dell'istruttoria e alla concessione del finanziamento.

L'Agenzia del lavoro, l'Opera universitaria, le Istituzioni scolastiche provinciali, nonché gli Sportelli di assistenza e di informazione e gli Sportelli giovani, collaborano alla diffusione delle informazioni e alla raccolta delle domande.

Il **Servizio organizzazione ed informatica** cura la predisposizione dei supporti informatici necessari per l'attivazione e la gestione degli interventi previsti dal Fondo giovani, con la collaborazione dei soggetti competenti.

Il **Servizio istruzione** predispone quanto necessario per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente, in applicazione della disciplina vigente in materia di ICEF. Inoltre lo stesso disciplina e cura le relazioni con Cassa del Trentino, nonché stabilisce le ulteriori modalità di coordinamento con i soggetti competenti.

Cassa del Trentino, in qualità di affidataria della gestione del Fondo giovani, cura le relazioni con la banca incaricata dell'erogazione dei finanziamenti.

La **banca** di cui si avvale Cassa del Trentino provvede all'erogazione dei prestiti d'onore.

2.2 Concessione del finanziamento

Il richiedente presenta la domanda di finanziamento al soggetto competente.

Il soggetto competente provvede alla concessione del finanziamento richiesto secondo la procedura semplificata ovvero secondo la procedura valutativa.

I termini indicati per l'espletamento dei procedimenti che scadono in giorno festivo sono prorogati di diritto al giorno seguente non festivo.

2.2.1 Procedura semplificata

I finanziamenti sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili, tramite procedura semplificata svolta dal soggetto competente.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dal soggetto competente.

Il soggetto competente accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e, ai sensi del successivo paragrafo 2.3, la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso individua l'ammontare del finanziamento e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione, nei limiti e con le modalità definite dalle presenti direttive.

Il provvedimento di concessione dei finanziamenti ai richiedenti è adottato almeno ogni 4 mesi dal soggetto competente.

La presentazione delle domande può essere limitata ad un periodo dell'anno come individuato dalla parte 4. delle presenti direttive, in relazione ad uno specifico intervento.

2.2.1.A PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'EROGAZIONE DI BORSA DI STUDIO

Il soggetto competente, espletato l'accertamento di cui al paragrafo precedente, dispone la liquidazione delle borse di studio, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

A tal fine, entro il giorno 17 di ogni mese, ciascun soggetto competente comunica al Servizio istruzione i nominativi dei soggetti beneficiari e, per ciascuno degli stessi, l'importo da erogare, la tipologia di borsa e le modalità di pagamento relative alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente.

Entro il giorno 20 di ogni mese, il Servizio istruzione accerta la disponibilità di risorse sul Fondo giovani, comunica l'esito dell'accertamento al soggetto competente ed inoltra i predetti dati a Cassa del Trentino, che, entro il giorno 21 di ogni mese, li inoltra alla banca.

Entro il giorno 22 di ogni mese, il soggetto competente comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio.

Le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese.

In caso di mancanza di risorse per la liquidazione della borsa di studio in via anticipata, il soggetto competente lo comunica al richiedente entro il giorno 22 del mese in cui ha presentato la domanda. Il richiedente è altresì informato della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

2.2.1.B PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'EROGAZIONE DEL PRESTITO D'ONORE

Il soggetto competente, espletato l'accertamento di cui al paragrafo 2.2.1, dispone la liquidazione del prestito d'onore, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

A tal fine, entro le ore 12.00 del giovedì di ogni settimana, ciascun soggetto competente comunica al Servizio istruzione i nominativi dei soggetti beneficiari, l'importo massimo prelevabile e il tasso di interesse da applicare, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente.

Entro le ore 10.00 del venerdì di ogni settimana, il Servizio istruzione accerta la disponibilità di risorse sul Fondo giovani, comunica l'esito dell'accertamento al soggetto competente ed inoltra i predetti dati a Cassa del Trentino.

Il venerdì di ogni settimana il soggetto competente comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio. Decorso 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale o altra banca indicata nella domanda. Il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine.

Entro le ore 12.00 del venerdì di ogni settimana, Cassa del Trentino inoltra alla banca gli stessi dati.

In caso di mancanza di risorse per la liquidazione del prestito d'onore in via anticipata, il soggetto competente lo comunica al richiedente, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

2.2.2 Procedura valutativa

Se la concessione del finanziamento richiede una valutazione tecnico-discrezionale di ammissibilità, lo stesso è concesso, tramite procedura valutativa, secondo l'ordine di merito definito dal soggetto competente.

Il richiedente presenta la domanda al soggetto competente nel periodo di raccolta delle domande indicato in ciascun intervento.

Il soggetto competente provvede alla raccolta delle domande; esso valuta, sotto il profilo tecnico-discrezionale, l'ammissibilità del finanziamento e verifica, ai sensi del successivo paragrafo 2.3, la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani. In casi di particolare complessità della valutazione, la domanda è sottoposta al parere di esperti appositamente nominati.

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, il soggetto competente adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria e di concessione del finanziamento e provvede alla pubblicazione della stessa sul sito internet www.perilmiofuturo.it.

I soggetti competenti comunicano al Servizio istruzione:

- a) relativamente alle borse di studio: i nominativi dei soggetti beneficiari e, per ciascuno degli stessi, l'importo da erogare, la tipologia di borsa e le modalità di pagamento da adottare;
- b) relativamente ai prestiti d'onore: i nominativi dei soggetti beneficiari e, per ciascuno degli stessi, l'importo massimo prelevabile e il tasso di interesse da applicare.

Il Servizio istruzione accerta la disponibilità di risorse sul Fondo giovani ai sensi del successivo paragrafo 2.3, comunica l'esito dell'accertamento al soggetto competente ed inoltra i predetti dati a Cassa del Trentino, che li inoltra alla banca.

Il soggetto competente comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del finanziamento.

Relativamente al prestito d'onore, decorso 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale o altra banca indicata nella domanda. Il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine.

Relativamente alla borsa di studio, la stessa è erogata in unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2.3 Disposizioni relative alle risorse per l'anticipazione dell'erogazione e per la concessione dei benefici

La Giunta provinciale individua annualmente le risorse destinate alla concessione delle borse di studio e dei prestiti d'onore del Fondo giovani.

Il soggetto competente, se sono esaurite le risorse assegnate ad un intervento per la concessione dei prestiti d'onore a tasso zero o delle borse di studio, con la stessa determinazione di concessione, le aumenta previa riduzione, nella stessa quantità, delle risorse assegnate ad altro intervento di sua competenza, per la medesima tipologia di beneficio (prestiti d'onore a tasso zero o borse di studio).

Il fondo di garanzia per la concessione dei prestiti d'onore a tasso intero è esaurito quando il 5 per cento degli importi dei prestiti concessi a tasso intero raggiunge tale disponibilità.

La destinazione ad un intervento di risorse non gestite dal medesimo soggetto competente, procede, previa verifica di sostenibilità da parte delle strutture competenti, nell'ambito delle riunioni periodiche di cui al paragrafo 2.1.

2.4 Verifiche successive all'erogazione del finanziamento

Il beneficiario del finanziamento comunica, entro 30 giorni, al soggetto competente il venir meno dei requisiti di accesso al finanziamento e, in particolare, l'interruzione dell'attività oggetto di finanziamento.

In caso di prestito d'onore, dal momento del venir meno dei requisiti di accesso o dell'interruzione dell'attività, cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

In caso di borsa di studio l'ammontare della stessa è rideterminata in base alle mensilità effettuate e la somma percepita in eccedenza è restituita entro il medesimo termine.

Il soggetto competente effettua le verifiche successive connesse alla tipologia di intervento attivata quali, ad esempio, la verifica ai fini della concessione del contributo a fondo perduto e la verifica della permanenza delle condizioni in capo al beneficiario per la fruizione dei finanziamenti di durata pluriennale.

Il soggetto competente effettua i controlli previsti in base alla vigente normativa, in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio e alla domanda di prestito d'onore si procede alla revoca dei benefici.

Il soggetto competente effettua altresì il controllo relativo alle ipotesi di decadenza dal beneficio eventualmente previste nella parte 4. delle presenti direttive.

Ciascun soggetto competente procede alla revoca e alla decadenza dei benefici nel seguente modo:

- a) in caso di prestito d'onore, la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca o della decadenza;
- b) in caso di borsa di studio, l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca e della decadenza.

2.5 Recupero dei crediti nei confronti dei beneficiari dei finanziamenti

Il soggetto competente trasmette l'esito delle verifiche al Servizio istruzione ed, in particolare, comunica:

1. i nominativi dei soggetti che hanno comunicato il venir meno dei requisiti di accesso o l'interruzione dell'attività oggetto di finanziamento nonché, in caso di borsa di studio, l'importo da restituire alla banca e, in caso di prestiti d'onore, la decorrenza del periodo di grazia;
2. i nominativi dei soggetti ai quali è confermato il finanziamento per l'annualità successiva;
3. i nominativi dei soggetti cui è revocato il finanziamento, ovvero dei soggetti decaduti dal finanziamento, nonché l'importo da restituire e il termine per la restituzione;
4. relativamente ai contributi a fondo perduto, i nominativi dei soggetti beneficiari per ogni tipologia di prestito, l'importo da erogare e le modalità di pagamento da adottare.

Il Servizio istruzione inoltra i dati a Cassa del Trentino, che li inoltra alla banca.

La banca effettua a proprie spese le normali attività di recupero stragiudiziale e giudiziale, comunicando il mancato recupero con le modalità di seguito individuate.

2.5.1 Crediti di importo fino a euro 20.000 in linea capitale

In caso di crediti di importo fino a euro 20.000 in linea capitale, la banca invia al beneficiario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento, una comunicazione di sollecito, nonché, decorsi infruttuosamente ulteriori 30 giorni, una comunicazione di intimazione al pagamento della somma capitale e degli eventuali interessi contrattuali e di mora dovuti.

Nel caso di mancato o parziale recupero del credito entro i successivi 15 giorni, la banca comunica a Cassa del Trentino il mancato recupero del credito a seguito del sollecito e dell'intimazione al pagamento.

2.5.2 Crediti di importo superiore a euro 20.000 in linea capitale

In caso di crediti di importo superiore a euro 20.000 in linea capitale, la banca invia al beneficiario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento, una comunicazione di sollecito, nonché, decorsi infruttuosamente ulteriori 30 giorni, una comunicazione di intimazione al pagamento della somma capitale e degli eventuali interessi contrattuali e di mora dovuti.

Nel caso di mancato o parziale recupero del credito entro i successivi 15 giorni, la banca valuta l'opportunità di esperire l'azione giudiziale, tenuto conto del patrimonio del beneficiario.

Se non è esperita l'azione giudiziale, la banca comunica a Cassa del Trentino il mancato recupero del credito a seguito del sollecito e dell'intimazione al pagamento.

Cassa del Trentino addebita al Fondo giovani i crediti insoluti nella misura risultante dalla convenzione con la banca per la gestione dei finanziamenti.

In tali casi si provvede alla riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

2.6 Rendicontazione

Cassa del Trentino trasmette al Servizio istruzione la rendicontazione nonché ogni altra informazione relativa alla gestione del Fondo giovani. Il Servizio istruzione inoltra la rendicontazione del Fondo giovani ai soggetti competenti e alla struttura provinciale competente in materia di entrate, finanze e credito.

Entro 30 giorni dal ricevimento, i soggetti competenti verificano i dati relativi alle singole tipologie di finanziamento e comunicano l'esito del controllo al Servizio istruzione.

Il Servizio istruzione predispone la deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del rendiconto annuale delle operazioni compiute sul Fondo giovani.

2.7 Disposizioni specifiche relative ai procedimenti di competenza dell'Università degli studi di Trento

Il presente paragrafo detta disposizioni specifiche per l'erogazione della borsa di studio, relativa all'intervento 1.d2) "Residenzialità dottorandi", prevista nella parte 4. delle presenti direttive.

L'Università degli studi di Trento ha assunto l'espletamento del procedimento istruttorio, compresi la raccolta delle domande, l'emanazione del provvedimento di erogazione e lo svolgimento dei successivi controlli.

L'Università eroga la borsa di studio di cui all'intervento 1.d2) contestualmente all'erogazione del contributo residenzialità dottorandi previsto dal regolamento emanato con decreto rettoriale 4 agosto 1997, n. 730 (Disposizioni per l'attribuzione del contributo a sostegno dei costi di residenzialità per i dottorati di ricerca).

L'Università determina l'imponibile IRAP relativo all'erogazione della borsa di studio prevista dal Fondo giovani e provvede al successivo versamento dell'IRAP; competono all'Università tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali relativi all'erogazione della borsa di studio prevista dal Fondo giovani.

L'Università, entro il giorno 5 del mese di novembre di ogni anno, chiede al Servizio istruzione il rimborso delle borse di studio erogate a valere sul Fondo giovani e della corrispondente IRAP versata. A tal fine l'Università trasmette al Servizio istruzione i provvedimenti contenenti: i nominativi dei soggetti beneficiari dell'intervento e, per ciascuno di essi, l'importo erogato e la corrispondente IRAP versata, nonché ogni altro elemento individuato d'intesa con il Servizio istruzione.

Il Servizio istruzione dispone il rimborso all'Università, da parte di Cassa del Trentino, della somma corrispondente alle borse di studio erogate ai dottorandi al netto dell'IRAP.

Entro il mese di dicembre dello stesso esercizio, il Servizio istruzione liquida all'Università la somma corrispondente a quanto versato a titolo di IRAP.

Se, a seguito di verifiche effettuate anche successivamente all'erogazione del contributo di residenzialità da parte dell'Università, si rendono necessarie integrazioni o riduzioni degli importi comunicati al Servizio istruzione, le relative compensazioni sono effettuate in occasione delle procedure relative all'anno successivo.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si applicano in via residuale le direttive del Fondo giovani, in quanto compatibili con l'autonomia organizzativa dell'Università degli studi di Trento.

3. DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF

Nel caso in cui, al fine di accedere alle borse di studio e ai prestiti d'onore attivati sul Fondo giovani, è necessario dichiarare la propria condizione economica familiare, la dichiarazione ICEF è presentata nel rispetto della disciplina approvata con deliberazione della Giunta provinciale nonché dei parametri definiti in queste direttive.

3.1. Beneficiari

Il beneficiario della borsa di studio e del prestito d'onore è il soggetto iscritto ai corsi disciplinati nella parte 4. delle presenti direttive, se lo stesso è maggiorenne.

Il beneficiario della borsa di studio e del prestito d'onore è un genitore, anche adottivo o affidatario, o la persona che esercita la potestà dei genitori, se il soggetto iscritto ai corsi disciplinati nella parte 4. delle presenti direttive è minorenni.

3.2. Reddito e patrimonio di riferimento

Nel caso di procedura semplificata:

- a) se la domanda è presentata o spedita per posta entro il 30 giugno, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono valutati con riferimento al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda;
- b) se la domanda è presentata o spedita per posta dopo il 30 giugno, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono valutati con riferimento all'anno antecedente quello di presentazione della domanda.

Nel caso di procedura valutativa:

- a) se è stabilito entro il 30 giugno il termine entro il quale sono presentate le domande di accesso agli interventi previsti, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono valutati con riferimento al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda;
- b) se è stabilito dopo il 30 giugno il termine entro il quale sono presentate le domande di accesso agli interventi previsti, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono valutati con riferimento all'anno antecedente quello di presentazione della domanda.

3.3. Definizione del nucleo familiare

L'unità di riferimento da considerare per la valutazione della condizione economica familiare è la famiglia anagrafica, comprensiva di tutti i soggetti conviventi, fatto salvo quanto di seguito specificato.

- a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detto criterio di attrazione non opera nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, ovvero quando è stata ordinata la separazione;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, sono considerati un nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

- b) I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico; quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - della persona tenuta agli alimenti, qualora non faccia parte di alcuna famiglia anagrafica;
 - in presenza di più persone obbligate agli alimenti, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore.
- c) Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
- d) Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (ossia il soggetto che risiede stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme, in istituti di detenzione e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare

cleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

e) Il nucleo familiare del richiedente i benefici è considerato diverso da quello dei genitori quando ricorrono le seguenti condizioni:

- residenza esterna, per un periodo minimo di almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda, all'unità abitativa del nucleo familiare, in alloggio che non sia di proprietà di un membro del nucleo d'origine;
- possesso di un reddito complessivo non inferiore a euro 6.500 annui nei 2 anni precedenti a quello della dichiarazione;
- studente coniugato (nel qual caso si applicano le specifiche previste per i coniugi).

In mancanza di tali requisiti, lo studente non è considerato in un nucleo diverso da quello dei genitori e dichiara la condizione economica della famiglia d'origine.

3.4. Valutazione della condizione economica familiare per particolarità del nucleo familiare

Le disposizioni agevolative per particolari situazioni della condizione economica familiare sono disciplinate dalla deliberazione della Giunta provinciale in materia di ICEF.

3.5. Soglie per l'accesso alle borse di studio e ai prestiti d'onore a tasso zero ed a tasso agevolato

Nelle Tabelle riportate in questo paragrafo sono riportate le soglie di accesso per gli interventi del Fondo giovani.

Per una più facile lettura delle Tabelle si precisa quanto segue.

Se il reddito o il patrimonio del nucleo familiare hanno importi uguali o superiori ai 2/3 dei valori limite, lo studente può comunque non beneficiare degli interventi per effetto della loro combinazione.

Se il reddito e il patrimonio del nucleo familiare hanno entrambi importi inferiori alla metà dei valori limite, lo studente risulta sicuramente beneficiario.

Per facilitare la valutazione della propria situazione è disponibile su internet un programma specifico (<http://icef.provincia.tn.it> - linkare su "accesso area pubblica"- linkare su "modulo di trasparenza"- scegliere il servizio: "Fondo giovani" per l'anno di interesse). Inserendo i dati relativi a reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare si verifica se la propria condizione economica permette di accedere ai benefici. I valori di patrimonio sono considerati al netto delle franchigie.

Tabella 1

Numero componenti	Scala di equivalenza	Reddito	Patrimonio
1	1,00	17.156,86	41.928,10
2	1,57	26.936,27	58.227,12
3	2,04	35.000,00	71.666,67
4	2,46	42.205,88	83.676,47
5	2,85	48.897,06	94.828,43
6	3,20	54.901,96	104.836,60
7	3,55	60.906,86	114.844,77
8	3,90	66.911,76	124.852,94

Tabella 2

Numero componenti	Scala di equivalenza	Reddito	Patrimonio
1	1,00	24.509,80	54.183,01
2	1,57	38.480,39	77.467,32
3	2,04	50.000,00	96.666,67
4	2,46	60.294,12	113.823,53
5	2,85	69.852,94	129.754,90
6	3,20	78.431,37	144.052,29
7	3,55	87.009,80	158.349,67
8	3,90	95.588,24	

Tabella 3

Numero componenti	Scala di equivalenza	Reddito	Patrimonio
1	1,00	29.411,76	€62.352,94
2	1,57	46.176,47	€90.294,12
3	2,04	60.000,00	€113.333,33
4	2,46	72.352,94	€133.921,57
5	2,85	83.823,53	€153.039,22
6	3,20	94.117,65	€170.196,08
7	3,55	104.411,76	€187.352,94
8	3,90	114.705,88	€204.509,80

(i valori sono espressi in euro)

Tabella 4

Numero componenti	Scala di equivalenza	Reddito	Patrimonio
1	1,00	€34.313,73	€70.522,88
2	1,57	€53.872,55	€103.120,92
3	2,04	€70.000,00	€130.000,00
4	2,46	€84.411,76	€154.019,61
5	2,85	€97.794,12	€176.323,53
6	3,20	€109.803,92	€196.339,87
7	3,55	€121.813,73	€216.356,21
8	3,90	€133.823,53	€236.372,55

I valori di patrimonio sono considerati al netto delle franchigie.

Ogni componente in più oltre a quelli indicati corrisponde a 0,35 punti in più sulla scala di equivalenza.

3.6. Franchigie, peso dei componenti il nucleo familiare e valutazione dei redditi:

a) franchigie relative al patrimonio mobiliare ed immobiliare

Il patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare è considerato al netto della franchigia individuale prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale di approvazione delle disposizioni per la valutazione della condizione economica familiare dei richiedenti interventi agevolativi.

Il patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare è considerato al netto di una franchigia pari ad euro 20.000 e viene pesato nella misura del 20 per cento fino a euro 40.000 e nella misura del 60 per cento per la parte eccedente tale importo.

L'abitazione di residenza del nucleo familiare e le relative pertinenze non concorrono alla determinazione del patrimonio immobiliare fino al valore complessivo ai fini ICI di euro 90.000; si considerano pertinenze dell'abitazione di residenza le unità immobiliari classificate nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo (garages, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o localini deposito, classificate in categoria catastale C/2, C/6, C/7), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale anche non appartenenti allo stesso fabbricato, purché non locate.

Il valore eccedente la soglia dei 90.000 euro viene pesato nella misura del 20 per cento fino a 110.000 euro e nella misura del 60 per cento per la parte eccedente tale importo.

Il patrimonio immobiliare complessivo del nucleo familiare è considerato al netto di una franchigia pari ad euro 20.000 e viene pesato nella misura del 20 per cento fino a euro 40.000 e nella misura del 60 per cento per la parte eccedente tale importo.

b) Ponderazione del reddito e del patrimonio dei componenti il nucleo familiare

Il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare di riferimento sono considerati secondo le seguenti percentuali:

- al 100 per cento per il soggetto richiedente, per il coniuge non separato e per i parenti ed affini di primo e secondo grado;
- al 30 per cento per i soggetti che hanno un grado di parentela o affinità di terzo o quarto grado.

Il reddito ed il patrimonio dei soggetti conviventi non parentali sono considerati secondo le seguenti percentuali:

- al 100 per cento per il convivente “more uxorio”;
- al 30 per cento per gli altri soggetti conviventi.

c) **Valutazione dei redditi**

Il reddito netto dei componenti il nucleo familiare è valutato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale di approvazione delle disposizioni per la valutazione della condizione economica familiare dei richiedenti interventi agevolativi.

Sono escluse dal calcolo del reddito per l'elaborazione dell'ICEF da applicare nell'ambito del Fondo giovani le borse di studio erogate in attuazione degli interventi: “1.d1 Residenzialità dottorandi”, “5.a Interventi volti a orientare e sostenere giovani con particolare interesse ed impegno verso percorsi di eccellenza. Formazione scolastica secondaria superiore” e “5.b Interventi volti a orientare e sostenere giovani con particolare interesse ed impegno verso percorsi di eccellenza. Formazione universitaria”.

4. **INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROFESSIONALIZZAZIONE DEI GIOVANI**

1. **INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

1b) **Corsi “full immersion” di lingue straniere**

Soggetto competente: **Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale (Servizio istruzione)**

1 **FINALITÀ DELL'INTERVENTO**

L'intervento si pone l'obiettivo di elevare il livello di conoscenza delle lingue straniere attraverso la partecipazione a corsi di lingua “full immersion” all'estero, seguiti presso un ente accreditato ed abilitato al rilascio di certificati riconosciuti a livello internazionale attestanti il livello raggiunto di conoscenza della lingua.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. **DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

Possono beneficiare di una borsa di studio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un'età non superiore ai 20 anni (nel momento in cui è frequentata l'attività formativa);
- essere residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni;
- aver frequentato, al di fuori delle attività scolastiche curricolari, un corso di lingua straniera all'estero della durata minima di 2 settimane, corrispondenti a 10 giorni effettivi di attività formativa;
- appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica rientra nelle soglie d'accesso indicate nelle direttive del Fondo giovani.

Si considerano studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione coloro che hanno completato il primo ciclo di istruzione con il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, se risultano iscritti al secondo ciclo di istruzione e formazione.

3. **TIPOLOGIA DI INTERVENTO**

Sono concesse:

- una borsa **pari a 1.200 euro**, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 1, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani;
- una borsa di studio **pari a 800 euro**, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani;

- una **borsa di studio pari a 400 euro**, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda è presentata **entro 30 giorni** dalla conclusione del corso.

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dal Servizio istruzione;
- è sottoscritta da uno dei genitori o dalla persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenni ovvero dallo studente stesso se maggiorenne;
- è presentata al seguente indirizzo:

Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale

Ufficio affari amministrativi ed economici

via Gilli, n. 3 - Palazzo Istruzione

38121 TRENTO (TN)

Orario di apertura al pubblico:

lunedì e venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.30;

martedì, mercoledì, giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.45;

dalle ore 14.30 alle ore 15.45.

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** la seguente documentazione:

- modulo per la detrazione d'imposta per l'anno di competenza;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dallo stesso;
- copia dell'attestazione di frequenza del corso rilasciata dal soggetto attuatore, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Al fine di presentare la **domanda di borsa di studio** è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale, secondo i seguenti criteri:
 - per la domanda di borsa di studio presentata o spedita per posta **entro il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti del nucleo familiare sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata entro giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2006 e al patrimonio al 31 dicembre 2006);
 - per la domanda di borsa di studio presentata o spedita per posta **dopo il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti del nucleo familiare sono riferiti all'anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata dopo il 30 giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2007 e al patrimonio al 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione e disponibile all'indirizzo internet www.perilmiofuturo.it.

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Le borse di studio sono concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dal Servizio istruzione.

Il Servizio istruzione accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso individua l'ammontare della borsa di studio e chiede la liquidazione della stessa da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

Entro il giorno 22 di ogni mese, relativamente alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente, il Servizio istruzione:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese;
- b) comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione della borsa di studio in via anticipata, informandolo della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il Servizio istruzione adotta, ogni 4 mesi, il provvedimento di concessione delle borse di studio.

6. REVOCA DEI BENEFICI

Si procede alla **revoca** dei benefici se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio; l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

7. INFORMAZIONI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dalla legge 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dalla legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento può comportare l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione della borsa di studio, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale, con sede a Trento, via Gilli, n. 3;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:

0461/497211

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

www.perilmiofuturo.it

1c) Frequenza di percorsi d'istruzione e formazione all'estero e di stage lavorativi fuori provincia

Soggetto competente: **Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale (Servizio istruzione)**

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento si pone i seguenti obiettivi:

- incentivare, attraverso la concessione di borse di studio e prestiti d'onore, la frequenza di percorsi d'istruzione e formazione all'estero anche di durata pari all'intero anno scolastico, corrispondente al quarto anno scolastico in Italia, da svolgere secondo le modalità organizzative definite con la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 181 del 1997;
- incentivare, attraverso la concessione di borse di studio, la partecipazione a stage lavorativi estivi, al di fuori del territorio provinciale, presso imprese, enti e Amministrazioni pubbliche o private, inerenti il percorso d'istruzione e formazione frequentato e concordati con l'istituzione scolastica o formativa.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

PERCORSI ANNUALI E SEMESTRALI D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE ALL'ESTERO durante il QUARTO ANNO.

Possono beneficiare della borsa di studio e del prestito d'onore gli studenti, che intendono frequentare il quarto anno di un percorso d'istruzione e formazione, ovvero un semestre dello stesso, presso istituzioni scolastiche con sede all'estero, **in possesso dei seguenti requisiti:**

- essere residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni;
- frequentare il secondo ciclo di istruzione e formazione;
- nel caso di borsa di studio e di prestito d'onore a tasso zero, appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica rientra nelle soglie d'accesso indicate nelle direttive del Fondo giovani;
- avere conseguito il parere positivo espresso dal consiglio di classe in merito allo svolgimento del periodo formativo all'estero.

PERCORSI BIMESTRALI E TRIMESTRALI D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE ALL'ESTERO.

Possono beneficiare della borsa di studio e del prestito d'onore gli studenti, che intendono frequentare un percorso d'istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche con sede all'estero, di durata bimestrale o trimestrale, **in possesso dei seguenti requisiti:**

- essere residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni;
- aver compiuto il sedicesimo anno di età nel momento in cui è frequentato il percorso all'estero;
- frequentare il secondo ciclo di istruzione e formazione;
- nel caso di borsa di studio e di prestito d'onore a tasso zero, appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica rientra nelle soglie d'accesso indicate nelle direttive del Fondo giovani;
- avere conseguito il parere positivo espresso dal consiglio di classe in merito allo svolgimento del periodo d'istruzione e formazione all'estero.

STAGE LAVORATIVI ESTIVI

Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti, che intendono frequentare uno stage lavorativo estivo al di fuori del territorio provinciale, della durata minima di un mese, inerente il proprio percorso d'istruzione e formazione e concordato con l'istituzione scolastica o formativa, **in possesso dei seguenti requisiti:**

- essere residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni;
- aver compiuto il sedicesimo anno di età nel momento in cui è frequentato lo stage formativo;
- frequentare il secondo ciclo di istruzione e formazione;
- appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica rientra nelle soglie d'accesso indicate nelle direttive del Fondo giovani;
- avere conseguito il parere del Dirigente scolastico che attesta la coerenza dello stage lavorativo con il percorso d'istruzione e formazione frequentato.

3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO

A1) BORSE DI STUDIO

A1.1) PER LO SVOLGIMENTO DEL QUARTO ANNO, O parte di esso (6 MESI), ALL'ESTERO

L'importo della borsa di studio è determinato come segue:

PROGRAMMA ANNUALE	
SEDE DI SVOLGIMENTO	IMPORTO MASSIMO (10 MESI) DELLA BORSA DI STUDIO (IN EURO)
Russia, Ungheria, Egitto, Tunisia, Turchia	7.000,00
Austria, Argentina, Belgio, Brasile, Cile, Cina, Danimarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Honduras, Hong Kong, India, Malesia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Rep. Dominicana, Svezia, Svizzera, Tailandia, Venezuela	8.000,00
Stati Uniti, Canada	9.500,00

PROGRAMMA SEMESTRALE	
SEDE DI SVOLGIMENTO	IMPORTO MASSIMO DELLA BORSA DI STUDIO (IN EURO)
Thailandia,	5.000,00
Austria, Finlandia	6.000,00
Argentina, Brasile, Cile, Costa Rica	5.500,00
Australia, Nuova Zelanda	7.500,00

Se lo studente sceglie **un paese diverso** da quelli indicati nelle Tabelle per lo svolgimento dei rispettivi programmi, l'importo massimo della borsa di studio è determinato come segue.

PAESE DI DESTINAZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA BORSA DI STUDIO (IN EURO)	
	PROGRAMMA ANNUALE	PROGRAMMA SEMESTRALE
Europa	6.000,00	4.500,00
Paesi extra europei	6.500,00	5.000,00

Può essere ammesso alla borsa di studio lo studente appartenente ad un nucleo familiare la cui condizione economica non supera le soglie di accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5, delle direttive del Fondo giovani. In particolare:

- in presenza di un indicatore ICEF inferiore a 0,25, la borsa di studio è erogata per intero;
- in presenza di un indicatore ICEF compreso fra 0,25 e il limite indicato in Tabella 3, la borsa di studio è erogata parzialmente applicando agli importi indicati in tabella la percentuale spettante in base all'indicatore ICEF; l'importo così ottenuto è arrotondato per eccesso alle centinaia di euro superiori e, se inferiore a 1.000, la borsa di studio è pari a euro 1.000;
- in presenza di un indicatore ICEF superiore al limite indicato in Tabella 3, la borsa di studio **non è concessa**.

Se il percorso d'istruzione e formazione all'estero è **interrotto**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni al Servizio istruzione; il Servizio istruzione ridetermina l'ammontare della borsa di studio in base alle mensilità di periodo d'istruzione e formazione effettuate, lo comunica al beneficiario e la somma percepita in eccedenza è restituita dallo stesso entro 30 giorni.

La domanda di borsa di studio è presentata dall'1 ottobre al 10 dicembre del terzo anno scolastico del secondo ciclo di istruzione e formazione.

A fini istruttori, la graduatoria di accesso alle borse di studio è formata, **entro il 22 dicembre del medesimo anno scolastico**, secondo l'ordine crescente dell'indicatore ICEF e pubblicata sul sito www.mur.it.

A parità di condizione economica familiare si applica il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Entro il 15 aprile del medesimo anno scolastico, il beneficiario comunica la sede effettiva di svolgimento del quarto anno all'estero.

Entro il 30 aprile, il Servizio istruzione determina l'ammontare definitivo della borsa di studio tenuto conto delle comunicazioni pervenute e approva la graduatoria dei beneficiari.

Il beneficiario comunica al Servizio istruzione la data della partenza **entro il 31 agosto** del medesimo anno scolastico. Se la predetta comunicazione perviene al Servizio istruzione entro il giorno 15 del mese, la borsa di studio è erogata in unica soluzione entro la fine dello stesso mese.

Entro 30 giorni dalla conclusione del percorso di d'istruzione e formazione, il beneficiario presenta al Servizio istruzione documentazione idonea a comprovare la conclusione del medesimo percorso.

A1.2) PER PERCORSI BIMESTRALI E TRIMESTRALI D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE ALL'ESTERO

L'importo della borsa di studio è determinato come segue:

PAESE DI DESTINAZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA BORSA DI STUDIO (IN EURO)	
	PROGRAMMA BIMESTRALE	PROGRAMMA TRIMESTRALE
Europa	3.500,00	4.000,00
Paesi scandinavi e paesi extra europei	4.000,00	4.500,00

Può essere ammesso alla borsa di studio lo studente appartenente ad un nucleo familiare la cui condizione economica non supera le soglie di accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5, delle direttive del Fondo giovani. In particolare:

- in presenza di un indicatore ICEF inferiore a 0,25, la borsa di studio è erogata per intero;
- in presenza di un indicatore ICEF compreso fra 0,25 e il limite indicato in Tabella 3, la borsa di studio è erogata parzialmente applicando agli importi indicati in tabella la percentuale spettante in base all'indicatore ICEF; l'importo così ottenuto è arrotondato per eccesso alle centinaia di euro superiori e, se inferiore a 1.000, la borsa di studio è pari a euro 1.000;
- in presenza di un indicatore ICEF superiore al limite indicato in Tabella 3, la borsa di studio **non è concessa**.

Se il percorso d'istruzione e formazione all'estero è **interrotto**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni al Servizio istruzione; il Servizio istruzione ridetermina l'ammontare della borsa di studio in base alle mensilità di periodo d'istruzione e formazione effettuate, lo comunica al beneficiario e la somma percepita in eccedenza è restituita dallo stesso entro 30 giorni.

La domanda di borsa di studio è presentata prima dell'inizio del percorso d'istruzione e formazione. Il percorso d'istruzione e formazione deve iniziare entro 6 mesi dalla presentazione della domanda a pena di decadenza dal beneficio. Entro il medesimo termine il beneficiario comunica al Servizio istruzione la data della partenza.

Le borse di studio sono concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dal Servizio istruzione.

Il Servizio istruzione accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso individua l'ammontare del finanziamento e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

Entro il giorno 22 di ogni mese, relativamente alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente, il Servizio istruzione:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese;
- b) comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione della borsa di studio in via anticipata, informandolo della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il Servizio istruzione adotta, ogni 4 mesi, il provvedimento di concessione delle borse di studio.

Entro 30 giorni dalla conclusione del percorso di d'istruzione e formazione, il beneficiario presenta al Servizio istruzione documentazione idonea a comprovare la conclusione del medesimo percorso.

A2) PRESTITI D'ONORE PER LO SVOLGIMENTO DEL QUARTO ANNO ALL'ESTERO E DI PERCORSI BIMESTRALI E TRIMESTRALI D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE ALL'ESTERO

Il prestito d'onore a tasso zero è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il prestito d'onore a tasso intero (media mensile dell'Euribor 1/un mese - 365 giorni diminuita di un punto percentuale) è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente supera le soglie d'accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il prestito d'onore è concesso a tasso intero se alla domanda non è allegato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

I prestiti d'onore sono concessi nella misura indicata dal richiedente, entro l'ammontare massimo di 5.200 euro ciascuno.

Il prestito d'onore consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

Il prestito d'onore è fruibile per un periodo pari alla durata del percorso d'istruzione e formazione e comunque fino ad un massimo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Il prestito d'onore è disciplinato tramite un contratto di finanziamento sottoscritto presso una delle Casse rurali del Trentino.

Per accedere al prestito d'onore è necessario essere titolari o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di 2 punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di 2 punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

1. PERIODO DI FRUIZIONE	pari alla durata del percorso d'istruzione e formazione e comunque fino ad un massimo di 12 mesi
2. PERIODO DI GRAZIA	12 mesi
3. PERIODO DI RIMBORSO	5 anni

1. *periodo di fruizione*: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. *periodo di grazia*: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. *periodo di rimborso*: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

La domanda di prestito d'onore è presentata prima dell'inizio del percorso d'istruzione e formazione. Il percorso d'istruzione e formazione deve iniziare entro 6 mesi dalla presentazione della domanda a pena di decadenza dal beneficio.

I finanziamenti sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dal Servizio istruzione.

Il Servizio istruzione accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso individua l'ammontare del finanziamento e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

Il venerdì di ogni settimana, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente, il Servizio istruzione:

- comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nella domanda; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine;
- comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione del prestito d'onore in via anticipata, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il provvedimento di concessione dei finanziamenti ai richiedenti è adottato ogni 4 mesi dal Servizio istruzione.

Se il percorso d'istruzione e formazione è **interrotto**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni al Servizio istruzione; dal momento dell'interruzione cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

In ogni caso, il beneficiario può interrompere in qualsiasi momento il finanziamento: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il beneficiario può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

Entro 30 giorni dalla conclusione del percorso di d'istruzione e formazione, il beneficiario presenta al Servizio istruzione documentazione idonea a comprovare la conclusione del medesimo percorso.

B) STAGE LAVORATIVI ESTIVI

L'ammontare della borsa di studio è così determinato:

Sede di svolgimento	CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE SOGLIE D'ACCESSO (Paragrafo 3.5 dir. Fondo giovani)	STAGE DI UN MESE (IN EURO)	STAGE DI DUE MESI (IN EURO)
Italia	Tabella 1	400,00	800,00
	Tabella 2	300,00	600,00
Altre nazioni	Tabella 1	600,00	1.200,00
	Tabella 2	450,00	900,00

Lo spezzone di mese superiore ai 15 giorni è equiparato ad un intero mese.

Se lo stage lavorativo è interrotto, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni al Servizio istruzione; l'ammontare della borsa di studio è rideterminato in base alle mensilità di stage effettuate e la somma percepita in eccedenza è restituita entro il medesimo termine.

Se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente è superiore alle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 del documento Fondo giovani, il medesimo non ha diritto alla borsa di studio.

La domanda di borsa di studio è presentata prima dell'inizio dello stage formativo. Lo stage formativo deve iniziare entro 6 mesi dalla presentazione della domanda, a pena di decadenza.

Le borse di studio sono concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dal Servizio istruzione.

Il Servizio istruzione accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso individua l'ammontare del finanziamento e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

Entro il giorno 22 di ogni mese, relativamente alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente, il Servizio istruzione:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese;
- b) comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione della borsa di studio in via anticipata, informandolo della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il Servizio istruzione adotta, ogni 4 mesi, il provvedimento di concessione delle borse di studio.

Entro 30 giorni dalla conclusione dello stage, il beneficiario presenta al Servizio istruzione documentazione idonea a comprovare la conclusione del medesimo percorso.

4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SUI PRESTITI D'ONORE

Nel caso di prestito d'onore a tasso zero, è erogato un contributo a fondo perduto finalizzato all'abbattimento del prestito d'onore pari al 25 per cento dell'importo del prestito utilizzato, se il periodo d'istruzione e formazione all'estero si conclude con una valutazione finale, derivante da formale dichiarazione del legale rappresentante dell'istituzione scolastica o formativa estera frequentata, almeno corrispondente ad un livello buono del sistema provinciale.

Tale dichiarazione è presentata nel termine di 90 giorni dalla conclusione del periodo formativo all'estero al Servizio istruzione.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di borsa di studio e di prestito d'onore:

- sono redatte utilizzando i modelli predisposti dal Servizio istruzione;
- sono sottoscritte da uno dei genitori o dalla persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenni ovvero dallo studente stesso se maggiorenne;
- sono presentate al seguente indirizzo:

Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale

Ufficio affari amministrativi ed economici

via Gilli, n. 3 - Palazzo Istruzione

38121 TRENTO (TN)

Orario di apertura al pubblico:

lunedì e venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.30

martedì, mercoledì, giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.45

e dalle ore 14.30 alle ore 15.45

Le domande possono essere presentate con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** la seguente documentazione:

- modulo per la detrazione d'imposta per l'anno di competenza;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dallo stesso;
- nel caso di domande per lo svolgimento del quarto anno all'estero o parte di esso (6 mesi) e di percorsi bimestrali e trimestrali d'istruzione e formazione all'estero, una relazione sintetica a firma del Dirigente scolastico dell'istituto presso il quale lo studente è iscritto, che attesti il parere positivo espresso dal consiglio di classe in merito allo svolgimento del periodo formativo all'estero;
- nel caso di domande per stage lavorativi estivi, una relazione sintetica a firma del Dirigente scolastico dell'istituto presso il quale lo studente è iscritto, che illustri la coerenza dello stage lavorativo con il percorso d'istruzione e formazione frequentato.

Al fine di presentare la domanda di borsa di studio e di prestito d'onore a tasso zero, è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale, secondo i seguenti criteri:
 - per la domanda presentata o spedita per posta entro il 30 giugno, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata entro giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2006 e al patrimonio al 31 dicembre 2006);
 - per la domanda presentata o spedita per posta dopo il 30 giugno, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti all'anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata dopo il 30 giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2007 e al patrimonio al 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet www.perilmiofuturo.it.

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio e la modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

6. REVOCA E DECADENZA DAI BENEFICI

La **revoca** dei benefici è disposta se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio e alla domanda di prestito d'onore.

La **decadenza** dal beneficio è dichiarata se il percorso bimestrale e trimestrale d'istruzione e formazione e lo stage formativo non sono iniziati entro un anno dalla presentazione della domanda.

Il Servizio istruzione procede alla revoca e alla decadenza dei benefici nel seguente modo:

- in caso di prestito d'onore, la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca o della decadenza;
- in caso di borsa di studio, l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca o della decadenza.

7. INFORMAZIONI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dalla legge 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dalla legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento può comportare l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione della borsa di studio e del prestito d'onore, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;

- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio istruzione con sede a Trento, via Gilli, n. 3;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:

0461/497211 - 0461/494349

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

www.perilmiofuturo.it

1.D1) Residenzialità dottorandi

Soggetto competente: **Opera universitaria**

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento ha l'obiettivo di sostenere gli studenti residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni che frequentano corsi di dottorato "fuori sede".

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono presentare domanda per il contributo di residenzialità dei percorsi formativi prescelti, i soggetti residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda, iscritti "in corso" ad un dottorato di ricerca, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nelle Tabelle del paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Queste borse di studio **non** sono cumulabili con i contributi di residenzialità erogati dall'Università degli studi di Trento.

3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO

È concessa una borsa di studio per i dottorandi "fuori sede" entro il seguente importo massimo:

SEDE DI SVOLGIMENTO	IMPORTO MASSIMO DELLA BORSA DI STUDIO (IN EURO)
Cina, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, India, Inghilterra, Russia, Singapore, Stati Uniti, Giappone, Svizzera	800,00
altri paesi comunitari e Italia	500,00
altri paesi extracomunitari	300,00

Il contributo di residenzialità è determinato secondo i seguenti parametri:

- nella misura del 100% dell'importo massimo, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 1, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani;
- nella misura del 70% dell'importo massimo, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani;
- nella misura del 50% dell'importo massimo, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani;
- nella misura del 25% dell'importo massimo, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 4, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Sono considerati "fuori sede" i dottorandi che frequentano il dottorato fuori dalla provincia di Trento ed i dottorandi iscritti all'Università degli studi di Trento, che frequentano il dottorato a Trento o a Rovereto residenti nei seguenti Comuni:

Dottorato a Trento	Dottorato a Rovereto
Amblar, Andalo, Arco, Bersono, Bezzecca, Bieno, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Borgo Valsugana, Breguzzo, Brentonico, Bresimo, Brez, Brione, Caderzone, Cagnò, Caldes, Campitello di Fassa, Campodenno, Ca-	Albiano, Amblar, Andalo, Baselga di Pinè, Bedollo, Bersono, Bezzecca, Bieno, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Borgo Valsugana, Bosentino, Breguzzo, Bresimo, Brez, Brione, Caderzone, Cagnò, Calavino

<p>nal San Bovo, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Carzano, Castel Condino, Castelfondo, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cimego, Cinte Tesino, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Concei, Condino, Coredò, Croviana, Cunevo, Daiano, Dambel, Daone, Darè, Dimaro, Don, Dorsino, Fai della Paganella, Faver, Fivè, Fiera di Primiero, Fierozzo, Folgaria, Fondo, Giustino, Grauno, Grigno, Grumes, Imer, Ivano-Fracena, Lardaro, Lavarone, Livo, Lomaso, Luserna, Malè, Malosco, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Moena, Molina di Ledro, Molveno, Monclassico, Montagne, Nago-Torbole, Nanno, Novaldo, Ospedaletto, Ossana, Palù del Fersina, Panchià, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Pieve Tesino, Pinzolo, Pozza di Fassa, Praso, Predazzo, Preore, Prezzo, Rabbi, Ragoli, Revò, Riva del Garda, Romallo, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Roncone, Ronzo-Chienis, Ronzone, Ruffrè-Mendola, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Lorenzo in Banale, Sanzeno, Sardonico, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Soraga, Sover, Spera, Spiazzi, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Strembo, Strigno, Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenno, Teragnolo, Terres, Terzolas, Tesero, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione di Trento, Tonadico, Torcegno, Trambileno, Transacqua, Tres, Tuenno, Valda, Valfioriana, Vallarsa, Varena, Vermiglio, Vervò, Vignola-Falesina, Vigo di Fassa, Vigo Rendena, Villa Agnedo, Villa Rendena, Ziano di Fiemme, Zuco</p>	<p>Fassa, Campodeno, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Carzano, Castel Condino, Castelfondo, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavedine, Cavizzana, Cembra, Centa San Nicolò, Cimego, Cinte Tesino, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Concei, Condino, Coredò, Croviana, Cunevo, Daiano, Dambel, Daone, Darè, Denno, Dimaro, Don, Dorsino, Drena, Dro, Faeo, Fai della Paganella, Faver, Fivè, Fiera di Primiero, Fierozzo, Flavon, Fondo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Giustino, Grauno, Grigno, Grumes, Imer, Ivano-Fracena, Lardaro, Lasino, Lavarone, Levico Terme, Livo, Lomaso, Lona-Lases, Luserna, Malè, Malosco, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Moena, Molina di Ledro, Molveno, Monclassico, Montagne, Nanno, Nave San Rocco, Novaldo, Ospedaletto, Ossana, Palù del Fersina, Panchià, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Pieve Tesino, Pinzolo, Pozza di Fassa, Praso, Predazzo, Preore, Prezzo, Rabbi, Ragoli, Revò, Romallo, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Roncone, Ronzone, Roverè della Luna, Ruffrè-Mendola, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Lorenzo in Banale, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sardonico, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Soraga, Sover, Spera, Spiazzi, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Strembo, Strigno, Taio, Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terres, Terzolas, Tesero, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione di Trento, Ton, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Tres, Tenno, Valda, Valfioriana, Varena, Vattaro, Vermiglio, Vervò, Vignola-Falesina, Vigo di Fassa, Vigo Rendena, Villa Agnedo, Villa Rendena, Ziano di Fiemme, Zuco</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Periodo di presentazione della domanda

La domanda è presentata dal **7 gennaio al 31 marzo** dell'anno di frequenza.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dall'Opera universitaria;
- è presentata al seguente indirizzo:

Sportello dell'Opera universitaria

via Tommaso Gar, n. 29

C.P. 351 - Trento centro

38122 TRENTO (TN)

nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 12.00

il martedì pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 16.00

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** la seguente documentazione:

- modulo per le detrazioni d'imposta (dell'anno solare nel quale viene liquidato il contributo), al fine di applicare correttamente l'aliquota di imposta in relazione agli altri redditi dello studente; il contributo di residenza è assimilato ai redditi da lavoro dipendente;

- documentazione concernente l'iscrizione al dottorato nel quale sono indicati la durata del corso e l'anno di iscrizione al corso, nonché documentazione attestante la residenzialità presso la sede del corso o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dallo stesso.

L'Amministrazione non assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Prima di presentare la domanda è necessario rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale per:

- a) effettuare la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale, nel quale sono indicati redditi e patrimoni relativi al 31 dicembre di due anni prima (es: domanda presentata a gennaio 2010, con dichiarazione ICEF contenente redditi e patrimoni dell'anno 2008);
- b) presentare la domanda di "valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani", utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet www.perilmiofuturo.it.

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare, sono presentate presso i soggetti abilitati che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio e l'indicatore ICEF da applicare per la determinazione dell'importo della borsa di studio.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf.

5. CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Le borse di studio sono concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili, indipendentemente dalla durata del corso di dottorato.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Opera universitaria.

L'Opera universitaria accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; essa individua l'ammontare del finanziamento e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

Entro il giorno 22 del mese, relativamente alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente, l'Opera universitaria:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese;
- b) ovvero comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione della borsa di studio in via anticipata, informandolo della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il provvedimento di concessione delle borse di studio ai richiedenti è adottato ogni 4 mesi dall'Opera universitaria.

Le borse di studio di questo intervento sono erogate allo stesso beneficiario per un massimo di 36 mesi.

6. REVOCA DEI BENEFICI

Si procede alla revoca dei benefici se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio; l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

7. INFORMAZIONI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte l'Opera universitaria, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione della borsa di studio, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è l'Opera universitaria di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è l'Opera universitaria di Trento, con sede a Trento, via Tommaso Gar, n. 29;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:

0461 217 455

www.perilmiofuturo.it

fondogiovani@operauni.tn.it

1.d2) Residenzialità dottorandi

Soggetto competente: **Università degli studi di Trento**

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento ha l'obiettivo di sostenere la residenza degli studenti che frequentano corsi di dottorato presso l'Università degli studi di Trento.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Dottorandi presso l'Università degli studi di Trento.

3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Concessione di borse di studio da parte dell'Università degli studi di Trento, prescindendo dalla condizione economica del nucleo familiare, nella misura da determinare in base alla sede di studio, entro l'importo massimo di 100 euro mensili ad integrazione del contributo di residenzialità erogato dall'Università, ai sensi del relativo Regolamento ("Disposizioni per l'attribuzione del contributo a sostegno dei costi di residenzialità per i dottorati di ricerca", emanato con decreto rettoriale 4 agosto 1997, n. 730).

L'Università provvede alla raccolta delle domande di borsa di studio, all'istruttoria, nonché ai successivi controlli.

L'Università eroga la borsa di studio contestualmente all'erogazione del contributo residenzialità dottorandi di competenza della stessa.

1.e) Mobilità internazionale dei giovani diplomati trentini

Soggetto competente: **Ufficio Fondo sociale europeo**

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Favorire la propensione alla mobilità e l'apertura dei giovani diplomati trentini ai contesti transnazionali e potenziarne la conoscenza e la padronanza delle lingue straniere nonché la socializzazione con tecnologie ed ambiti professionali internazionali. Il progetto ha durata triennale 2008-2010 e, nel caso di successo, potrà essere prorogato di un ulteriore triennio.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Giovani diplomati o qualificati residenti in provincia di Trento, con età 18 - 26 anni, che non siano in possesso di titolo di studio universitario.

3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Con determinazione 20 dicembre 2007, n. 192 è stata autorizzata l'indizione della gara, mediante pubblico incanto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'appalto dell'affidamento del "servizio di formazione e mobilità all'estero dei diplomati trentini" secondo quanto contenuto nei programmi operativi obiettivo 3 - Fondo sociale europeo - periodo 2000/2006 e obiettivo 2 - Fondo sociale europeo - periodo 2007/2013 della Provincia Autonoma di Trento.

In particolare, **nel triennio 2008-2010**, è prevista la possibilità di partecipare alle seguenti opportunità di mobilità all'estero:

1. **periodi di full immersion linguistico**, per 470 persone, della durata di 5 settimane, presso istituti di formazione o agenzie estere specializzate nell'apprendimento delle lingue straniere, anche mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
2. **tirocini transnazionali**, per 170 persone, della durata complessiva pari a 16 settimane, presso imprese, organizzazioni, enti o istituti di formazione esteri, finalizzati a socializzare con culture e ruoli professionali internazionali; tali tirocini prevedono un periodo iniziale di 5 settimane di apprendimento linguistico presso istituti di formazione o agenzie estere specializzate nell'apprendimento delle lingue straniere e successivamente modalità di inserimento professionale in situazione.

I termini di presentazione delle domande sono definiti con avvisi di partecipazione annuali pubblicati sul sito internet www.perilmiofuturo.it e sul sito www.fse.provincia.tn.it (progetto For Me).

I beneficiari sono individuati, previa verifica del profilo di idoneità psico - attitudinale, in base all'Indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF).

Gli avvisi di partecipazione disciplinano nel dettaglio le modalità di individuazione dei beneficiari, nonché i tempi di svolgimento, le destinazioni dei flussi annuali ed i contenuti delle esperienze.

2.a) Inserimento di giovani laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, nel mercato del lavoro trentino e non, attraverso l'attivazione di progetti di ricerca

Soggetto competente: **Agenzia del lavoro**

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento si propone l'obiettivo di facilitare l'inserimento e l'impiego di laureandi, neo-laureati, dottorandi e dottori di ricerca nel mercato del lavoro trentino e non, in aziende, società ed istituzioni private interessate allo sviluppo di sistemi innovativi (a titolo esemplificativo: impegnate nella creazione di nuovi prodotti e nuovi servizi; nell'utilizzo o nell'ideazione di nuovi sistemi produttivi o nuove tecnologie; nell'apertura al mercato internazionale; nell'elaborazione di una nuova strategia o di un nuovo modello di business; nella gestione di nuove relazioni industriali o di una nuova attenzione e gestione della sicurezza interna o dei rischi ambientali o del bilancio sociale aziendale).

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare della borsa di studio e del prestito d'onore i residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, di età inferiore o uguale a 35 anni al momento della presentazione della domanda, nei seguenti casi:

- a) studenti iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea triennale o specialistica, che abbiano superato almeno i 2 terzi degli esami previsti;
- b) laureati da non più di 3 anni nei percorsi triennali, specialistici e di vecchio ordinamento;
- c) studenti iscritti all'ultimo anno di una scuola di dottorato;
- d) dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo accademico da non più di 3 anni.

Non possono beneficiare dell'intervento i giovani che svolgono attività lavorativa professionale o di carattere continuativo, seppur in possesso dei requisiti di carriera universitaria, e i giovani che sono già beneficiari di altro finanziamento pubblico a sostegno del progetto di ricerca.

Sono ammessi contributi da parte dei soggetti privati ospitanti.

3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO

L'intervento è erogato per la realizzazione di progetti di ricerca, di durata minima di 4 mesi e massima di 12 mesi, con la **partecipazione congiunta** dei seguenti soggetti:

- il giovane che propone il progetto di ricerca;
- il soggetto ospitante: struttura di produzione di beni o di erogazione di servizi che ospita il richiedente per la realizzazione del progetto e sostiene, eventualmente, il giovane nella realizzazione dello stesso, con proprie risorse erogate ad integrazione del beneficio concesso sul Fondo giovani;
- il referente scientifico del progetto, il quale deve essere professore o ricercatore o esperto presso università, fondazioni e centri di ricerca pubblici o privati, strutture di assistenza tecnica al commercio estero e che non svolge la propria attività professionale presso il soggetto ospitante.

La domanda è presentata **prima** dell'inizio dello svolgimento del progetto di ricerca.

Il progetto di ricerca finanziato inizia, a pena di decadenza, **entro sei mesi** dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari.

Il progetto di ricerca è svolto per almeno un terzo del tempo complessivo presso il soggetto ospitante.

Entro un mese dalla conclusione del progetto di ricerca, a **pena di decadenza** dal beneficio concesso, il giovane consegna all'Agenzia del lavoro una **relazione finale** sullo svolgimento dello stesso e una relazione sintetica (abstract - vedi paragrafo 8. Informazioni).

a) BORSE DI STUDIO

L'importo della borsa di studio è determinato in base:

- alla *condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane*, valutata secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani (indicatore ICEF);
- alla *necessità di soggiornare presso la sede di svolgimento del progetto di ricerca*: l'importo base della borsa di studio è raddoppiato se la sede di svolgimento si trova sul territorio nazionale e dista più di 100 km dalla sede di residenza; l'importo base della borsa di studio è triplicato se la sede di svolgimento si trova all'estero; in caso di richiedente straniero, la sede di svolgimento deve essere diversa dal paese di cittadinanza dello stesso.

	IMPORTO MENSILE IN EURO					
	PER SEDE NAZIONALE ENTRO 100 KM		PER SEDE NAZIONALE OLTRE 100 KM		PER SEDE FUORI DALL'ITALIA	
SOGLIE DI REDDITO (PAR. 3.5 Direttive)	1	2	1	2	1	2
Studenti iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea triennale o specialistica	400,00	300,00	800,00	600,00	1.200,00	900,00
Laureati nei percorsi triennali, specialistici e di vecchio ordinamento	400,00	300,00	800,00	600,00	1.200,00	900,00
Studenti iscritti all'ultimo anno di una scuola di dottorato	500,00	400,00	1.000,00	800,00	1.500,00	1.200,00
Dottori di ricerca	500,00	400,00	1.000,00	800,00	1.500,00	1.200,00

Spetta:

- l'importo mensile di cui alle colonne 1, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 1, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani;
- l'importo mensile di cui alle colonne 2, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente è superiore alle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani, il medesimo non ha diritto alla borsa di studio, ma può richiedere il prestito d'onore.

L'ammontare della borsa di studio è determinato in base alla durata in mesi del progetto di ricerca.

In ordine alla durata del progetto, lo spezzone di mese superiore ai 15 giorni è equiparato ad un intero mese.

Se la realizzazione del progetto è **interrotta**, entro 30 giorni dall'interruzione, il beneficiario lo comunica all'Agenzia del lavoro. **A pena di decadenza** dal beneficio concesso, il beneficiario consegna, entro 60 giorni dalla comunicazione, la relazione finale e la relazione sintetica validata dal referente scientifico che attesta la validità del lavoro realizzato; l'ammontare della borsa di studio è rideterminato in base alle mensilità di attività di ricerca effettuate e la somma percepita in eccedenza è restituita entro il medesimo termine.

Se richiesto dal giovane, la domanda di borsa di studio, inserita in graduatoria, ma non soddisfatta per insufficienza del numero di borse istituite rispetto al numero di domande pervenute, vale quale domanda di prestito d'onore.

b) PRESTITI D'ONORE

Il prestito d'onore è concesso **a tasso zero** a soggetti inclusi nella graduatoria per l'accesso alle borse di studio, che non hanno potuto beneficiarne per insufficienza del numero di borse istituite rispetto al numero di domande pervenute.

Il prestito d'onore è concesso **a tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1/un mese -365 giorni diminuita di un punto percentuale), a soggetti la cui condizione economica familiare è superiore alle soglie della Tabella 2 del paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani ed ai soggetti che non allegano alla domanda il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

L'importo massimo del **prestito d'onore** è di 6.000 euro e, in caso di sede fuori provincia, di 12.000 euro. Il giovane indica l'importo del prestito richiesto.

Il prestito d'onore consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

Il prestito d'onore è fruibile per un periodo pari alla durata del progetto.

Il prestito d'onore è disciplinato tramite un contratto di finanziamento sottoscritto presso una delle Casse rurali del Trentino.

Per accedere al prestito d'onore è necessario essere titolari di un conto corrente o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di 2 punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di 2 punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

	IMPORTO DEL PRESTITO INFERIORE O UGUALE A 6.000 EURO	IMPORTO DEL PRESTITO O SUPERIORE A 6.000 EURO
1. Periodo di fruizione	pari alla durata del progetto (massimo 12 mesi)	
2. Periodo di grazia	12 mesi	18 mesi
3. Periodo di rimborso	5 anni	10 anni

1. *periodo di fruizione*: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. *periodo di grazia*: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. *periodo di rimborso*: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Se la realizzazione del progetto è **interrotta**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni all'Agenzia del lavoro; dal momento dell'interruzione cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

A pena di decadenza dal beneficio concesso, il beneficiario consegna, entro 60 giorni dalla comunicazione, la relazione finale e la relazione sintetica validata dal referente scientifico che attesta la validità del lavoro realizzato.

In ogni caso, il giovane può interrompere in qualsiasi momento il finanziamento: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il giovane può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SUI PRESTITI D'ONORE

Nel caso di prestito d'onore a **tasso zero**, è erogato un contributo a fondo perduto finalizzato all'abbattimento del prestito d'onore alle seguenti condizioni che devono verificarsi entro un anno dalla data di termine del corso:

- a) contributo a fondo perduto pari al **10 per cento** dell'importo del prestito utilizzato, in caso di esito positivo del progetto sulla base della valutazione del referente scientifico e del soggetto che ospita il beneficiario; a tal fine, il beneficiario presenta la relativa documentazione entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
- b) solo in aggiunta al precedente contributo, contributo a fondo perduto pari al **15 per cento** dell'importo del prestito utilizzato in caso di assunzione in un'azienda avente sede, legale o operativa, in provincia di Trento entro 12 mesi dalla conclusione del progetto; entro tale termine, il beneficiario presenta la relativa documentazione, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. REDAZIONE DELLE GRADUATORIE

Sono formate 3 distinte graduatorie dei beneficiari:

1. una graduatoria per l'assegnazione di borse di studio agli studenti iscritti all'ultimo anno di corso di laurea triennale o specialistica e ai laureati nei percorsi triennali, specialistici e di vecchio ordinamento, nei limiti di tre quarti delle risorse a disposizione per l'erogazione delle borse di studio;
2. una graduatoria per l'assegnazione di borse di studio agli studenti iscritti all'ultimo anno di una scuola di dottorato e ai dottori di ricerca, nei limiti di un quarto delle risorse a disposizione per l'erogazione delle borse di studio;
3. una graduatoria per l'assegnazione dei prestiti d'onore nei limiti delle risorse a disposizione.

Le graduatorie sono formate applicando i seguenti parametri di valutazione della qualità del progetto:

- specificità ed innovatività del progetto di ricerca (massimo 30 punti);
- internazionalizzazione (massimo 25 punti);
- forme di collaborazione attivate fra soggetto/impresa/istituzione di ricerca (massimo 25 punti);
- rilevanza per il sistema produttivo locale (massimo 20 punti).

Le proposte di graduatorie sono definite dal Gruppo scientifico di valutazione (nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro 17 ottobre 2007, n. 46), approvate con provvedimento dell'Agenzia del lavoro e pubblicate sul sito internet www.perilmiofuturo.it, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

L'Agenzia del lavoro valuta altresì la congruità della proposta di compartecipazione della struttura ospitante ad integrazione della borsa di studio o del prestito d'onore concessi, eventualmente invitando la struttura ospitante a formulare una diversa proposta.

La borsa di studio è erogata in unica soluzione, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Relativamente al prestito d'onore, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, lo studente può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nel modulo di domanda per la stipula del contratto; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine.

6. REVOCA E DECADENZA DAI BENEFICI

La **revoca** dei benefici è disposta se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio e alla domanda di prestito d'onore.

La **decadenza** del beneficio è dichiarata nei seguenti casi:

- non sono consegnate, entro i termini sopra indicati, la relazione finale sullo svolgimento del progetto di ricerca e la relazione sintetica;
- il progetto di ricerca non inizia entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari.

L'Agenzia del lavoro procede alla revoca e alla decadenza dei benefici nel seguente modo:

- in caso di prestito d'onore, la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca e della decadenza;
- in caso di borsa di studio, l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca e della decadenza.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di borsa di studio e di prestito d'onore sono presentate **dall'1 al 30 aprile** e **dall'1 al 31 ottobre** di ogni anno.

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro;
- è presentata al seguente indirizzo:

Provincia Autonoma di Trento

Agenzia del Lavoro

via Guardini, n. 75

38121 TRENTO (TN)

piano 3 - Area Iniziative Formative

Orari di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00

giovedì 14.30 - 16.00

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** la seguente documentazione:

- in caso di domanda di borsa di studio, il modulo per la detrazione d'imposta per l'anno di competenza;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dallo stesso;
- il progetto di ricerca, redatto, secondo il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro, dal candidato in collaborazione con il referente scientifico e con il soggetto ospitante. Nel progetto sono chiaramente individuate le caratteristiche di particolare contenuto innovativo dello stesso, con una descrizione sintetica delle funzioni, della durata e delle metodologie di inserimento del borsista nell'attività operativa. È chiaramente specificato nel progetto di ricerca l'eventuale periodo di svolgimento dell'attività presso strutture dell'università o di centri di ricerca e di assistenza tecnica. Il progetto è sottoscritto dal candidato, dal referente scientifico, nonché dal soggetto ospitante;
- la dichiarazione della struttura ospitante recante la dichiarazione di interesse rispetto al progetto da realizzare e all'inserimento del borsista nell'attività di ricerca/specializzazione professionale, la designazione di un tutor, nonché, eventualmente, l'importo che la stessa propone di erogare ad integrazione del beneficio concesso sul Fondo giovani;
- la dichiarazione del referente scientifico del progetto, circa la disponibilità ad assumere tale funzione per l'intera durata dello stesso;
- il curriculum vitae del richiedente, nel quale sono specificate le votazioni degli esami universitari, nonché il titolo dell'eventuale tesi sostenuta o da sostenere ed eventuale valutazione finale;
- in caso di domanda di prestito d'onore, il preventivo dei costi, redatto secondo il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro.

Al fine di presentare la domanda di borsa di studio e di prestito d'onore a tasso zero, è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale, secondo i seguenti criteri:
 - per la domanda presentata **entro il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata entro giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2006 e al patrimonio al 31 dicembre 2006);
 - per la domanda presentata dopo il 30 giugno, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti all'anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata dopo il 30 giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2007 e al patrimonio al 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet www.perilmiofuturo.it.

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio e la modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché consegnata o spedita entro i termini sopra indicati. In caso di consegna a mano, viene rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione. In caso di invio della domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. INFORMAZIONI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione dei benefici, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Agenzia del lavoro, con sede a Trento, via R. Guardini, n. 75;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

L'abstract della relazione finale è inviato ad altre aziende per scopi di divulgazione della ricerca effettuata. La relazione finale, previo consenso del soggetto ospitante, del referente scientifico e del giovane, è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia del lavoro.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:

0461/496048; 0461/496096; 0461/496115; 0461/496178.

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

www.perilmiofuturo.it

2.b) Sostegno ai percorsi per le libere professioni

Soggetto competente: **Agenzia del lavoro**

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

La Provincia Autonoma di Trento (di seguito denominata Provincia) ha stipulato un Protocollo d'intesa con il Collegio dei geometri, il Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati (di seguito denominato Protocollo d'intesa per geometri e periti industriali), nonché un Protocollo d'intesa con il Consiglio notarile della provincia di Trento (di seguito denominato Protocollo d'intesa per notai) al fine di sostenere il percorso di praticantato previsto per l'accesso alle libere professioni da parte dei giovani.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell'intervento giovani, di età inferiore o uguale a 35 anni al momento della presentazione della domanda, diplomati o laureati, residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, che desiderano sostenere, o stanno sostenendo, un periodo di praticantato presso professionisti iscritti ai seguenti ordini professionali:

- **Collegio dei geometri della provincia di Trento;**
- **Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Trento.**

Possono beneficiare dell'intervento giovani laureati, di età inferiore o uguale a 35 anni al momento della presentazione della domanda, residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, che desiderano sostenere, o stanno sostenendo, un periodo di praticantato presso professionisti iscritti al **Consiglio notarile della provincia di Trento**.

3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO

L'importo massimo del prestito d'onore della Provincia è di **5.200 euro** annui erogabili annualmente in un unico importo. Il giovane indica l'importo del prestito richiesto.

Il **prestito d'onore a tasso zero** è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il **prestito d'onore a tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1/un mese - 365 giorni diminuita di un punto percentuale) è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente supera le soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il prestito d'onore è concesso a tasso intero se alla domanda non è allegato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

Il prestito d'onore della Provincia consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

Il prestito d'onore della Provincia è fruibile per un periodo pari alla durata del praticantato e comunque per un periodo massimo di 2 anni.

La domanda di finanziamento può essere presentata anche per **percorsi di praticantato già iniziati** al momento della presentazione della medesima ed è valida per il periodo di praticantato residuo purché non inferiore all'anno. L'importo massimo del prestito d'onore è determinato in proporzione al numero di mesi di durata residua del praticantato; lo spezzone di mese superiore ai 15 giorni è equiparato ad un intero mese.

Per la pratica dei geometri e dei periti industriali, il prestito d'onore della Provincia è **integrato**, sulla base del Protocollo d'intesa per geometri e periti industriali, da una somma erogata al giovane trimestralmente, a titolo di borsa di studio, per tutta la durata del praticantato, di importo pari al prestito finanziato dalla Provincia, con risorse messe a disposizione dal professionista che ospita il praticante. Il relativo impegno da parte del professionista costituisce **condizione** per la concessione del prestito d'onore della Provincia.

Per la pratica dei notai, il prestito d'onore della Provincia è **integrato**, sulla base del Protocollo d'intesa per notai, da una somma erogata al giovane annualmente in unica soluzione, a titolo di borsa di studio, per tutta la durata del praticantato, di importo pari al prestito finanziato dalla Provincia, con risorse

Fondo integrativo istituito appositamente dal Consiglio notarile. Il relativo impegno da parte del Consiglio notarile costituisce **condizione** per la concessione del prestito d'onore della Provincia.

Le Casse rurali, in qualità di soggetto bancario identificato dalla Provincia per la gestione dei prestiti, provvedono ad erogare il prestito d'onore della Provincia e la borsa di studio, tramite un contratto di finanziamento.

Per accedere al finanziamento è necessario essere titolari o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di 2 punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di 2 punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- carta di credito CartaSi Campus Web: a condizioni vantaggiose (solo per studenti universitari);
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento è strutturato in 3 fasi, individuate in base all'importo del prestito, come da tabella che segue.

	IMPORTO DEL PRESTITO INFERIORE O UGUALE A 6.000 EURO	IMPORTO DEL PRESTITO SUPERIORE A 6.000 EURO
1. PERIODO DI FRUIZIONE	pari alla durata del praticantato, comunque non oltre 2 anni	
2. PERIODO DI GRAZIA	12 mesi	18 mesi
3. PERIODO DI RIMBORSO	5 anni	10 anni

1. *periodo di fruizione*: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. *periodo di grazia*: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. *periodo di rimborso*: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Il giovane comunica, entro 30 giorni, all'Agenzia del lavoro l'eventuale **interruzione** della pratica. Per quanto riguarda il prestito d'onore del Fondo giovani, dal momento dell'interruzione cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Al termine del primo anno di fruizione del finanziamento e, comunque, al termine della pratica, il collegio o l'ordine professionale comunica all'Agenzia del lavoro il compimento della pratica.

In ogni caso, il giovane può interrompere in qualsiasi momento il prestito d'onore: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il giovane può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di prestito d'onore è presentata **entro il 31 dicembre** dell'anno di pratica per il quale si chiede l'erogazione del medesimo.

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro;
- è presentata al seguente indirizzo:

Provincia Autonoma di Trento

Agenzia del lavoro

via Guardini, 75

38121 TRENTO (TN)

piano 3 - Area iniziative formative

Orari di apertura al pubblico:

da lunedì al venerdì 8.30-13.00

giovedì 14.30 - 16.00

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** la seguente documentazione:

- il modulo per la detrazione d'imposta per l'anno di competenza;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dallo stesso;
- per la pratica dei geometri e dei periti industriali: la dichiarazione del professionista iscritto all'ordine professionale con la quale si impegna a versare, in tranches trimestrali, al Fondo giovani, per la durata della pratica, un importo complessivo di entità pari a quello assegnato dalla Provincia;
- per la pratica dei notai: la dichiarazione del Consiglio notarile con la quale si impegna a versare al Fondo giovani, annualmente in unica soluzione, tramite il Fondo integrativo, per la durata della pratica, un importo di entità pari a quello assegnato dalla Provincia.

Al fine di presentare la **domanda di prestito d'onore a tasso zero**, è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale, secondo i seguenti criteri:
 - per la domanda presentata o spedita per posta entro il 30 giugno, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata entro giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2006 e al patrimonio al 31 dicembre 2006);
 - per la domanda presentata o spedita per posta dopo il 30 giugno, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti all'anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata dopo il 30 giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2007 e al patrimonio al 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet www.perilmiofuturo.it.

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante la modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. CONCESSIONE DEL PRESTITO D'ONORE

I finanziamenti sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Agenzia del lavoro.

L'Agenzia del lavoro accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni, la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani e l'ammontare del finanziamento.

Il venerdì di ogni settimana, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente, l'Agenzia del lavoro adotta il provvedimento di concessione dei prestiti d'onore ai richiedenti e ne chiede la liquidazione da parte della banca. Essa:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore; decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nella domanda; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine;
- b) comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione del prestito d'onore, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

6. REVOCA DEI BENEFICI

In caso di mancata comunicazione entro 30 giorni dell'interruzione della pratica e nel caso in cui sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di concessione del beneficio, si procede alla **revoca** del prestito d'onore; la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

7. INFORMAZIONI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione dei benefici, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Agenzia del lavoro, con sede a Trento, via R. Guardini, n. 75;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:

0461/496048 o 0461/496096; 0461/496115; 0461/496178.

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

www.perilmiofuturo.it/

3. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE PERCORSI DI ECCELLENZA

3.a) Alta formazione

Soggetto competente: **Opera universitaria**

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento ha l'obiettivo di incentivare la partecipazione a corsi di alta formazione, mettendo a disposizione le risorse necessarie alla frequenza di corsi universitari.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono presentare domanda di prestito d'onore:

- a) gli **studenti residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni** alla data di presentazione della domanda, iscritti ai seguenti corsi di studio in qualsiasi università, istituto riconosciuto o di alta formazione artistica e musicale del territorio nazionale:
- corsi di laurea triennale;
 - corsi di laurea specialistica/magistrale;
 - scuola di specializzazione;
 - master di I o II livello;
 - dottorati di ricerca;
- b) gli **studenti** (privi del requisito della residenza di cui alla lettera a)), **iscritti ai seguenti corsi di studio presso l'Università degli studi di Trento o il Conservatorio di musica di Trento:**
- corsi di laurea specialistica/magistrale;
 - corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico previo il conseguimento di 180 crediti al momento della richiesta;
 - scuola di specializzazione all'insegnamento superiore;
 - master di I o II livello;
 - dottorati di ricerca.

Il prestito d'onore è **cumulabile** con le borse di studio di dottorato, con qualsiasi altra forma di intervento del diritto allo studio ordinario, con i contributi di mobilità da parte delle università e con i contributi da altri enti, fondazioni e associazioni.

Per master di I o II livello deve intendersi un corso organizzato da università e relativi consorzi, nell'esercizio dell'autonomia didattica d'ateneo, la cui frequenza consente allo studente l'acquisizione di almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il prestito d'onore è concesso a **tasso zero** ai residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il prestito d'onore è concesso a **tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1/un mese -365 giorni diminuita di un punto percentuale):

- ai residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni se la condizione economica familiare è superiore alle soglie della Tabella 2 del paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani ed ai soggetti che non producono la dichiarazione ICEF;
- agli studenti non residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni.

Il prestito d'onore consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

Gli studenti possono accedere ai prestiti d'onore per quanto necessario alla propria carriera universitaria, nella misura indicata dal richiedente, **entro l'importo massimo di 10.000 euro all'anno**, erogabili in 2 tranches semestrali non superiori a 5.000 euro.

La durata massima del periodo di fruizione è di 3 anni per un massimale complessivo di prestito pari a 30.000 euro. La durata del periodo di fruizione è commisurata alla durata del corso ed al numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo e, nel caso di master, non può essere superiore all'anno (massimo 10.000 euro).

L'erogazione del prestito d'onore è condizionata dall'esito delle verifiche intermedie sulle performance accademiche degli studenti, secondo le modalità di cui al paragrafo 4.

Il prestito d'onore è disciplinato tramite un contratto di finanziamento sottoscritto presso una delle Casse rurali del Trentino.

Per accedere al prestito d'onore è necessario essere titolari o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di 2 punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di 2 punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di credito CartaSi Campus Web: a condizioni vantaggiose (solo per studenti universitari);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

1. PERIODO DI FRUIZIONE	pari alla durata del corso, massimo 3 anni
2. PERIODO DI GRAZIA	18 mesi
3. PERIODO DI RIMBORSO	10 anni

1. *periodo di fruizione*: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. *periodo di grazia*: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. *periodo di rimborso*: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Se la frequenza del corso è **interrotta**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni all'Opera universitaria; dal momento dell'interruzione cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

In ogni caso, lo studente può interrompere in qualsiasi momento il finanziamento: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Lo studente può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento per il rimborso.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

4. CONFERMA DEL PRESTITO D'ONORE

Al fine dell'erogazione delle successive tranches del prestito, l'Opera universitaria verifica ogni anno, nel periodo dall'**1 al 31 ottobre**, se lo studente ha raggiunto i seguenti requisiti di merito per la conferma del prestito:

- per gli iscritti a corsi di laurea triennale, di laurea specialistica/magistrale e specialistica a ciclo unico, almeno 45 crediti (fatte salve le particolarità previste da piani di studio di particolari corsi post-laurea) nel periodo dall'1 ottobre dell'anno precedente al 30 settembre;
- per chi conclude un ciclo di studio e ne inizia uno nuovo (da LT a LS, da LT a master, da LS a dottorato, ecc.), l'iscrizione al corso di studi scelto.

Se lo studente non raggiunge i predetti requisiti di merito, non accede alle tranches successive ed iniziano i periodi di grazia e di rimborso, alle condizioni concordate al momento della firma del contratto di finanziamento, con la decorrenza stabilita in base alle condizioni contrattuali.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Opera universitaria lo comunica allo studente entro il 15 novembre.

Ogni anno, nel periodo dall'**1 al 31 marzo**, l'Opera universitaria verifica, al fine dell'erogazione delle successive tranches del prestito, se gli **iscritti ai corsi di dottorato** sono stati ammessi all'anno successivo.

Se lo studente non è ammesso all'anno successivo, non accede alle tranches successive ed iniziano i periodi di grazia e di rimborso, alle condizioni concordate al momento della firma del contratto di finanziamento, con la decorrenza stabilita in base alle condizioni contrattuali.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Opera universitaria lo comunica allo studente entro il 15 aprile.

Il merito è dato dal numero di crediti conseguiti e registrati nell'archivio della segreteria studenti dell'Università, in relazione all'anno di prima immatricolazione. I crediti riconosciuti per competenze acquisite precedentemente all'immatricolazione non possono essere conteggiati nel computo del merito.

Lo studente che non risulta idoneo alla conferma del prestito d'onore non può presentare domanda per l'anno successivo.

5. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Nel caso di prestito d'onore **a tasso zero**, per gli studenti particolarmente meritevoli, è erogato un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 25 per cento dell'importo del prestito utilizzato nel corso dell'ultimo anno alla data del 30 settembre.

Gli studenti particolarmente meritevoli sono individuati tenendo conto dei seguenti parametri:

- crediti sostenuti e registrati;
- partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

In particolare, il contributo a fondo perduto sul prestito utilizzato nel corso dell'ultimo anno alla data del 30 settembre, è concesso allo studente in corso che:

- **per le lauree triennali, le lauree specialistiche/magistrali e specialistiche a ciclo unico**, ha conseguito, nel periodo 1° ottobre-30 settembre, almeno 50 crediti con valutazione A o B della scala ECTS: il contributo assegnato è pari al **10 per cento** del prestito utilizzato. È assegnato un ulteriore contributo pari al **15 per cento** del prestito utilizzato se lo studente ha trascorso almeno 3 mesi all'estero;
- **per il master**, ha concluso il percorso con il massimo della valutazione: il contributo assegnato è pari al **10 per cento** del prestito utilizzato. È assegnato un ulteriore contributo pari al **10 per cento** del prestito utilizzato se lo studente ha trascorso, durante il corso di master, almeno 2 mesi all'estero;
- **per la scuola di specializzazione**, ha concluso il percorso con il massimo della valutazione: il contributo assegnato è pari al **10 per cento** del prestito utilizzato. È assegnato un ulteriore contributo pari al **10 per cento** del prestito utilizzato se lo studente ha trascorso, durante la scuola di specializzazione, almeno 3 mesi all'estero.

Il merito è dato dal numero di crediti conseguiti e registrati nell'archivio della segreteria studenti dell'Università, in relazione all'anno di prima immatricolazione. I crediti riconosciuti per competenze acquisite precedentemente all'immatricolazione non possono essere conteggiati nel computo del merito per il calcolo del contributo a fondo perduto.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Periodo di presentazione della domanda

La domanda di prestito d'onore è presentata dall'**1 ottobre al 31 marzo** dell'anno di frequenza.

Gli studenti che presentano domanda dopo il 31 gennaio, possono richiedere solo la seconda tranche di quell'anno accademico (entro l'importo massimo di 5.000 euro).

Modalità di presentazione delle domanda

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dall'Opera universitaria;
- è presentata al seguente indirizzo:

Sportello dell'Opera universitaria

via Tommaso Gar, n. 29

C.P. 351- Trento Centro

38122 TRENTO (TN)

nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.00

il martedì pomeriggio: dalle 14.00 alle 16.00

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui non sia presentata direttamente dallo stesso.

Al fine di presentare la **domanda di prestito d'onore a tasso zero** è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale, nel quale sono indicati:
 - domanda presentata nel periodo ottobre-dicembre: redditi e patrimonio relativi al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - domanda presentata nel periodo gennaio-marzo: redditi e patrimonio relativi al 31 dicembre di 2 anni prima (esempio: domanda presentata a marzo 2009 con dichiarazione relativa ai redditi ed al patrimonio del 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet www.perilmiofuturo.it.

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante le modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf.

L'Amministrazione non si assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. CONCESSIONE DEL PRESTITO D'ONORE

I prestiti d'onore sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Opera universitaria.

L'Opera universitaria accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; essa individua l'ammontare del finanziamento e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

Il venerdì di ogni settimana, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente, l'Opera universitaria:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nella domanda; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine;
- b) comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione del prestito d'onore in via anticipata, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il provvedimento di concessione dei prestiti d'onore ai richiedenti è adottato ogni 4 mesi dall'Opera universitaria.

8. REVOCA DEI BENEFICI

Si procede alla **revoca** dei benefici se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di prestito d'onore; la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

9. INFORMAZIONI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte l'Opera universitaria, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione del prestito d'onore, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è l'Opera universitaria di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è l'Opera universitaria di Trento, con sede a Trento, via Tommaso Gar, n. 29.
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:

0461 217 455

fondogiovani@operauni.tn.it

<http://blog.perilmiofuturo.it>

3.b) Alta formazione all'estero

Soggetto competente: **Opera universitaria**

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento ha l'obiettivo di sostenere la formazione di eccellenza all'estero, mettendo a disposizione le risorse necessarie per la frequenza di corsi di alto livello internazionale.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono presentare domanda di prestito d'onore gli studenti residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda, iscritti a corsi di istruzione superiore all'estero (higher education): graduate, post graduate, master degree, phd.

Il prestito d'onore è **cumulabile** con qualsiasi altra forma di intervento del diritto allo studio ordinario, con i contributi di mobilità da parte delle università e con i contributi da altri enti, fondazioni e associazioni.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il prestito d'onore è concesso **a tasso zero** se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il prestito d'onore è concesso **a tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1/un mese -365 giorni diminuita di un punto percentuale), a soggetti la cui condizione economica familiare è superiore alle soglie della Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani ed ai soggetti che non producono la dichiarazione ICEF.

Sono concessi **ulteriori prestiti d'onore a tasso zero**, in base al merito conseguito, indipendentemente dalla condizione economica familiare, per finanziare corsi di secondo livello di istruzione superiore (master degree, post graduate, phd) presso i 50 Atenei più prestigiosi del mondo (individuati dal ranking del *Times Higher Education*, e disponibili per la consultazione al seguente link <http://www.timeshighereducation.co.uk/>).

Il prestito d'onore consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

I prestiti d'onore, di importo pari a 18.000 euro all'anno, sono erogabili in 2 tranches semestrali di 9.000 euro ciascuna. La durata massima del periodo di fruizione è di 3 anni per un massimale complessivo di prestito pari a 54.000 euro. La durata del periodo di fruizione è commisurata alla durata del corso ed al numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo e nel caso di master non può essere superiore all'anno (18.000 euro).

L'erogazione del prestito d'onore è condizionata dall'esito delle verifiche intermedie sulle performance accademiche degli studenti, secondo le modalità di cui al paragrafo 4.

Il prestito d'onore è disciplinato tramite un contratto di finanziamento sottoscritto presso una delle Casse rurali del Trentino.

Per accedere al prestito d'onore è necessario essere titolari o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di 2 punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di 2 punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di credito CartaSi Campus Web: a condizioni vantaggiose (solo per studenti universitari);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

1. PERIODO DI FRUIZIONE	pari alla durata del corso, massimo 3 anni
2. PERIODO DI GRAZIA	18 mesi
3. PERIODO DI RIMBORSO	10 anni

1. *periodo di fruizione*: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. *periodo di grazia*: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. *periodo di rimborso*: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Se la frequenza del corso è **interrotta**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni all'Opera universitaria; dal momento dell'interruzione cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

In ogni caso, lo studente può interrompere in qualsiasi momento il finanziamento: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Lo studente può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

4. CONFERMA DEL PRESTITO D'ONORE

Al fine dell'erogazione delle successive tranches del prestito, l'Opera universitaria verifica ogni anno, nel periodo dall'**1 al 31 ottobre**, se lo studente ha raggiunto i seguenti requisiti di merito per la conferma del prestito:

- almeno 45 crediti nel periodo dall'1 ottobre al 30 settembre (nel caso in cui il merito non sia pesato in crediti è richiesto il superamento di almeno l'80 per cento del percorso previsto dal piano di studi);
- per chi conclude un ciclo di studio e ne inizia uno nuovo l'iscrizione al corso di studi scelto.

Se lo studente non raggiunge il requisito di merito richiesto per la conferma del prestito d'onore, non accede alle tranches successive ed iniziano il periodo di grazia e di restituzione, alle condizioni concordate al momento della firma del contratto di finanziamento, con la decorrenza stabilita in base alle condizioni contrattuali.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Opera universitaria lo comunica allo studente entro il 15 novembre.

Per gli **iscritti ai corsi di dottorato**, al fine dell'erogazione delle successive tranches del prestito, l'Opera universitaria verifica, ogni anno, nel periodo dall'**1 al 31 marzo**, l'ammissione all'anno successivo.

Se lo studente non è ammesso all'anno successivo, non accede alle tranches successive ed iniziano i periodi di grazia e di rimborso, alle condizioni concordate al momento della firma del contratto di finanziamento, con la decorrenza stabilita in base alle condizioni contrattuali.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Opera universitaria lo comunica allo studente entro il 15 aprile.

Il merito è dato dal numero di crediti conseguiti e registrati nell'archivio della segreteria studenti dell'Università, in relazione all'anno di prima immatricolazione. I crediti riconosciuti per competenze acquisite precedentemente all'immatricolazione non possono essere conteggiati nel computo del merito.

Lo studente che non risulta idoneo alla conferma del prestito d'onore non potrà presentare domanda per l'anno successivo.

5. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Nel caso di prestito d'onore a tasso zero, per gli studenti particolarmente meritevoli, è erogato un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 25 per cento dell'importo del prestito utilizzato nel corso dell'ultimo anno alla data del 30 settembre.

Gli studenti particolarmente meritevoli sono individuati tenendo conto dei seguenti parametri:

- crediti sostenuti e registrati;
- partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

In particolare, il contributo a fondo perduto sul prestito utilizzato nel corso dell'ultimo anno alla data del 30 settembre, è concesso allo studente in corso che, nel periodo 1 ottobre - 30 settembre:

- **per graduate, post-graduate**, ha conseguito almeno 50 crediti con valutazione A o B della scala ECTS o analoghe valutazioni che permettano di identificare lo studente come molto meritevole: contributo pari al 25 per cento del prestito utilizzato;
- **per master degree**, ha concluso il percorso con il massimo della valutazione: contributo pari al 20 per cento del prestito utilizzato.

Il merito è dato dal numero di crediti conseguiti e registrati nell'archivio della segreteria studenti dell'Università, in relazione all'anno di prima immatricolazione. I crediti riconosciuti per competenze acquisite precedentemente all'immatricolazione non possono essere conteggiati nel computo del merito per il calcolo del contributo a fondo perduto.

Allo studente iscritto presso uno dei 50 Atenei prestigiosi il cui nucleo familiare rientra nelle soglie di condizione economica indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani, è erogato, su richiesta, un contributo a fondo perduto pari al 25 per cento del totale di prestito utilizzato al 30 settembre dell'ultimo anno, se ha trovato occupazione sul territorio trentino entro un anno dalla conclusione del percorso con contratto almeno semestrale e se ha concluso il percorso di studi con valutazione A o B della scala ECTS.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Periodo di presentazione della domanda.

La domanda di prestito d'onore è presentata **dall'1 ottobre al 31 marzo** dell'anno di frequenza.

Gli studenti che presentano domanda dopo il 31 gennaio, possono richiedere solo la seconda tranche di quell'anno accademico (9.000 euro).

Modalità di presentazione della domanda.

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dall'Opera universitaria;
- è presentata al seguente indirizzo:

Sportello dell'Opera universitaria

via Tommaso Gar, n. 29

C.P. 351- Trento Centro

38122 TRENTO (TN)

nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.00

il martedì pomeriggio: dalle 14.00 alle 16.00

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda sono **allegate**:

- la documentazione attestante la propria posizione universitaria ed in particolare il programma degli studi e la durata del corso;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui non sia presentata direttamente dallo stesso.

Al fine di presentare la **domanda di prestito d'onore a tasso zero** è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale, nel quale sono indicati:
 - domanda presentata **nel periodo ottobre-dicembre**: redditi e patrimonio relativi al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - domanda presentata **nel periodo gennaio-marzo**: redditi e patrimonio relativi al 31 dicembre di due anni prima (esempio: domanda presentata a marzo 2009 con dichiarazione relativa ai redditi ed al patrimonio del 31 dicembre 2007);

- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet www.perilmiofuturo.it.

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante la modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale -CAF) è disponibile all'indirizzo internet http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf.

L'Amministrazione non si assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. CONCESSIONE DEL PRESTITO D'ONORE

I prestiti d'onore sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Opera universitaria.

L'Opera universitaria accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; essa individua l'ammontare del finanziamento e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

Il venerdì di ogni settimana, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente, l'Opera universitaria:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nella domanda; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine;
- a) comunica al richiedente che mancano le risorse per la liquidazione del prestito d'onore in via anticipata, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il provvedimento di concessione dei prestiti d'onore ai richiedenti è adottato ogni 4 mesi dall'Opera universitaria.

8. REVOCA DEI BENEFICI

Si procede alla **revoca** dei benefici se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di prestito d'onore; la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

9. INFORMAZIONI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico

- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte l'Opera universitaria, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione del prestito d'onore, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è l'Opera universitaria di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è l'Opera universitaria di Trento, con sede a Trento, via Tommaso Gar, n. 29.
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:

0461 217 455

fondogiovani@operauni.tn.it

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

4. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA FORMAZIONE POST-DIPLOMA E/O POST-LAUREA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

4.a) Iniziative formative post-diploma e/o post-laurea cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo

Soggetto competente: **Ufficio Fondo sociale europeo**

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento ha come obiettivo quello di sviluppare la formazione dei giovani diplomati e laureati in risposta ai fabbisogni formativi espressi dal settore economico trentino, attraverso l'incentivazione alla frequenza di iniziative formative post-diploma e post-laurea cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (di seguito denominato FSE).

La finalità di tale intervento è l'erogazione di una somma, aggiuntiva rispetto all'indennità di frequenza già prevista per i percorsi FSE, a favore di persone in condizioni di svantaggio relativamente alla condizione economica familiare, prevenendo così eventuali abbandoni del percorso formativo di specializzazione.

I corsi post-diploma e post-laurea cofinanziati dal FSE prevedono una durata massima pari a 12 mesi, come stabilito nei Criteri per la formazione degli strumenti di programmazione settoriale inerenti gli interventi a cofinanziamento del FSE.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell'intervento i soggetti in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- residenza in provincia di Trento da almeno 3 anni;
- nel caso di prestito d'onore: frequenza in atto di un percorso formativo post-diploma o post-laurea promosso dal FSE nell'ambito della provincia di Trento;
- nel caso di borsa di studio: aver terminato, con valutazione finale positiva degli apprendimenti, un percorso formativo post-diploma o post-laurea promosso dal FSE nell'ambito della provincia di Trento, da non più di 90 giorni.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'incentivazione alla frequenza di un corso post-diploma o post-laurea cofinanziato dal FSE avviene mediante erogazione di borse di studio e prestiti d'onore.

a) BORSE DI STUDIO

È concessa:

- una **borsa di studio di 3.000 euro**, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del soggetto rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 1, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani;
- una **borsa di studio di 2.000 euro**, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del soggetto rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il giovane **non** ha diritto alla borsa di studio se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza è superiore alle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

b) PRESTITI D'ONORE

Il **prestito d'onore a tasso zero** è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il **prestito d'onore a tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1/un mese -365 giorni diminuita di un punto percentuale) è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane supera le soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il prestito d'onore è concesso a tasso intero se alla domanda non è allegato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

Il **prestito d'onore** è concesso nella misura indicata dal richiedente, **entro l'ammontare massimo di 5.000 euro**.

Il prestito d'onore consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

Il prestito d'onore è fruibile per un periodo pari alla durata del corso prescelto.

Il prestito d'onore è disciplinato tramite un contratto di finanziamento sottoscritto presso una delle Casse rurali del Trentino.

Per accedere al prestito d'onore è necessario essere titolari di un conto corrente o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di 2 punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di 2 punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- carta di credito CartaSi Campus Web: a condizioni vantaggiose (solo per studenti universitari);
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

1. Periodo di fruizione	pari alla durata del corso
2. Periodo di grazia	12 mesi
3. Periodo di rimborso	5 anni

1. *periodo di fruizione*: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. *periodo di grazia*: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. *periodo di rimborso*: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Se il percorso formativo è **interrotto** (mancato raggiungimento del 70 per cento della frequenza), cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il giovane può interrompere in qualsiasi momento il finanziamento: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il giovane può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

Il prestito d'onore è **cumulabile** con la borsa di studio di cui al precedente paragrafo a).

4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Nel caso di prestito d'onore **a tasso zero**, è erogato un contributo a fondo perduto pari al **25 per cento** dell'importo del prestito utilizzato, alle seguenti condizioni che devono verificarsi entro un anno dalla data di termine del corso:

- aver concluso il corso con ottenimento del certificato di frequenza e valutazione positiva degli apprendimenti (esito: formato);
- aver trovato un'occupazione in Trentino coerente con il percorso di studi effettuato.

A tal fine, entro un anno dalla data di termine del corso, il beneficiario del prestito d'onore presenta la domanda di contributo a fondo perduto e la documentazione relativa allo stato di occupazione, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Periodo di presentazione delle domande

La domanda di **borsa di studio** è presentata **entro 90 giorni dalla data di conclusione del corso**.

La domanda di **prestito d'onore** è presentata **durante la frequenza del corso**.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio FSE;
- è presentata al seguente indirizzo:

Provincia Autonoma di Trento
Ufficio Fondo sociale europeo
via Zambra, n. 42 - Torre B IV piano
38121 TRENTO (TN)
numero fax: 0461/491201
Orari di apertura al pubblico:
lunedì-mercoledì: 9.00-12.45
giovedì: 9.00-12.45, 14.30-15.30
venerdì: 9.00-12.45

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda di borsa di studio o di prestito d'onore è **allegata** la seguente documentazione:

- il modulo per la detrazione d'imposta per l'anno di competenza;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui non sia presentata direttamente dallo stesso.

Al fine di presentare la domanda di borsa di studio e di prestito d'onore a tasso zero è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale, secondo i seguenti criteri:
 - per la domanda presentata o spedita per posta **entro il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata entro giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2006 e al patrimonio al 31 dicembre 2006);
 - per la domanda presentata o spedita per posta **dopo il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti all'anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata dopo il 30 giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2007 e al patrimonio al 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet www.perilmiofuturo.it.

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della con-

dizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio e la modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf.

L'Amministrazione non si assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Ciascun soggetto può presentare sia la domanda di borsa di studio che di prestito d'onore: le 2 forme di finanziamento sono **cumulabili** tra loro. In tale caso però il soggetto presenta 2 distinte domande.

Ciascun soggetto può comunque ottenere annualmente al massimo **un finanziamento per ciascuna tipologia di intervento** prevista dal documento Fondo giovani in relazione al corso FSE post-laurea o post-diploma frequentato (esempio: al massimo una borsa di studio e un prestito d'onore a valere sull'intervento 4A per il corso FSE post-laurea o post-diploma frequentato, a prescindere dallo svolgimento del corso su 2 annualità).

6. CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Le borse di studio sono concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Ufficio FSE.

L'Ufficio FSE accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso individua l'ammontare della borsa di studio e chiede la liquidazione della stessa da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

Entro il giorno 22 di ogni mese, relativamente alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente, l'Ufficio FSE:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese;
- b) comunica al richiedente che mancano le risorse per la liquidazione della borsa di studio in via anticipata, informandolo della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il provvedimento di concessione delle borse di studio ai richiedenti è adottato ogni 4 mesi dall'Ufficio FSE.

7. CONCESSIONE DEL PRESTITO D'ONORE

I prestiti d'onore sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Ufficio FSE.

L'Ufficio FSE accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso individua l'ammontare del prestito d'onore e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

Il venerdì di ogni settimana, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente, l'Ufficio FSE:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nella domanda; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine;
- b) comunica al richiedente che mancano le risorse per la liquidazione del prestito d'onore in via anticipata, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il provvedimento di concessione dei prestiti d'onore ai richiedenti è adottato ogni 4 mesi dall'Ufficio FSE.

8. REVOCA DEI BENEFICI

Se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio e alla domanda di prestito d'onore, si procede alla **revoca** dei benefici nel seguente modo:

- in caso di borsa di studio, l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca;
- in caso di prestito d'onore, la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

9. INFORMAZIONI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione della borsa di studio e dei prestiti d'onore, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il Segretario generale della Provincia;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:

0461/491212 - 0461/492989

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

www.perilmiofuturo.it

4.b) Alta formazione professionale

Soggetto competente: **Opera universitaria**

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento ha l'obiettivo di incentivare la partecipazione a corsi di alta formazione professionale, mettendo a disposizione le risorse necessarie alla frequenza.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono presentare domanda di prestito d'onore gli studenti iscritti a corsi di alta formazione professionale.

Il prestito d'onore è **cumulabile** con le borse di studio del diritto allo studio ordinario, con i contributi di mobilità e con i contributi da altri enti, fondazioni e associazioni.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il prestito d'onore è concesso a **tasso zero** ai residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il prestito d'onore è concesso a **tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1/un mese -365 giorni diminuita di un punto percentuale):

- ai residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni se la condizione economica familiare è superiore alle soglie della Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani ed ai soggetti che non producono la dichiarazione ICEF;
- agli studenti non residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni.

Il prestito d'onore consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

I prestiti d'onore, di importo pari a **3.500 euro all'anno**, sono erogati in unica soluzione. La durata massima del periodo di fruizione è di 2 anni per un massimale complessivo di prestito pari a 7.000 euro.

La durata del periodo di fruizione è prevista in massimo 2 anni

Il prestito d'onore è confermato per il secondo periodo del percorso a seguito della valutazione positiva complessiva degli apprendimenti a livello intermedio, svolta dal consiglio di corso.

Il prestito d'onore è disciplinato tramite un contratto di finanziamento sottoscritto presso una delle Casse rurali del Trentino.

Per accedere al prestito d'onore è necessario essere titolari o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di 2 punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di 2 punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di credito CartaSi Campus Web: a condizioni vantaggiose (solo per studenti universitari);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

1. PERIODO DI FRUIZIONE	pari alla durata del corso, massimo 2 anni
2. PERIODO DI GRAZIA	18 mesi
3. PERIODO DI RIMBORSO	10 anni

1. *periodo di fruizione*: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. *periodo di grazia*: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. *periodo di rimborso*: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Se la frequenza del corso è **interrotta**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni all'Opera universitaria; dal momento dell'interruzione cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

In ogni caso, lo studente può interrompere in qualsiasi momento il finanziamento: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Lo studente può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento per il rimborso.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

4. CONFERMA DEL PRESTITO D'ONORE

Ogni anno, nel periodo **dall'1 al 31 ottobre**, l'Opera universitaria verifica se lo studente è stato ammesso al secondo periodo del percorso di Alta formazione professionale per la conferma del prestito.

Se lo studente non raggiunge il requisito di merito richiesto per la conferma del prestito d'onore, non accede alla quota di prestito per il secondo periodo ed iniziano il periodo di grazia e di rimborso, con le condizioni concordate al momento della firma del contratto di finanziamento e con la decorrenza stabilita in base alle condizioni contrattuali.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Opera universitaria lo comunica allo studente entro il 15 novembre.

5. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Nel caso di prestito d'onore **a tasso zero**, per gli studenti particolarmente meritevoli, è erogato un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 25 per cento dell'importo del prestito utilizzato nei 2 anni del percorso formativo, alla data del 30 settembre del secondo anno successivo all'iscrizione.

Gli studenti particolarmente meritevoli sono individuati alla fine del percorso formativo, tenendo conto dei seguenti parametri:

- conclusione del corso con risultati eccellenti;
- partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

In particolare, il contributo a fondo perduto è:

- pari al **15 per cento** del prestito utilizzato per lo studente che ha concluso il percorso con votazione di almeno 90/100;
- incrementato di un'ulteriore quota pari al **10 per cento** del prestito utilizzato se lo studente che ha concluso il percorso con votazione di almeno 90/100, ha altresì trascorso almeno 3 mesi all'estero nel corso del periodo formativo.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Periodo di presentazione della domanda

La domanda di prestito d'onore è presentata dall'**1 ottobre al 31 marzo** dell'anno di frequenza

Modalità di presentazione delle domanda

La domanda:

- è redatta utilizzando il modello predisposto dall'Opera universitaria;
- è presentata al seguente indirizzo:

Sportello dell'Opera universitaria

via Tommaso Gar, n. 29

C.P. 351 - Trento Centro

38122 Trento

nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.00

il martedì pomeriggio: dalle 14.00 alle 16.00

La domanda può essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui non sia presentata direttamente dallo stesso.

Al fine di presentare la **domanda di prestito d'onore a tasso zero**, è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale, nel quale sono indicati:
 - domanda presentata nel **periodo ottobre-dicembre**: redditi e patrimonio relativi al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - domanda presentata nel **periodo gennaio-marzo**: redditi e patrimonio relativi al 31 dicembre di 2 anni prima (esempio: domanda presentata a marzo 2009 con dichiarazione relativa ai redditi ed al patrimonio del 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet www.perilmiofuturo.it.

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante le modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf.

L'Amministrazione non si assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. CONCESSIONE DEL PRESTITO D'ONORE

I prestiti d'onore sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Opera universitaria.

L'Opera universitaria accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; essa individua l'ammontare del prestito d'onore e ne chiede la liquidazione da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione.

Il venerdì di ogni settimana, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente, l'Opera universitaria:

- a) anticipata rispetto al provvedimento di concessione del beneficio; decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nella domanda; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine;
- b) comunica al richiedente che mancano risorse per la liquidazione del prestito d'onore in via anticipata, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Il provvedimento di concessione dei prestiti d'onore ai richiedenti è adottato ogni 4 mesi dall'Opera universitaria.

8. REVOCA DEI BENEFICI

Si procede alla **revoca** dei benefici se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di prestito d'onore; la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

9. INFORMAZIONI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte l'Opera universitaria, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione del prestito d'onore, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è l'Opera universitaria di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è l'Opera universitaria di Trento, con sede a Trento, via Tommaso Gar, n. 29.
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:

0461 217 455

fondogiovani@operauni.tn.it

www.perilmiofuturo.it

4.c) Percorsi di alta specializzazione professionale

Soggetto competente: **Agenzia del lavoro**

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento si pone l'obiettivo di incentivare percorsi formativi diversi da quelli universitari e comunque da quelli finalizzati all'acquisizione di titoli di studio, tesi ad assicurare competenze professionali ad elevato valore di specializzazione tecnica, integrative e complementari rispetto alle competenze generali acquisite in precedenti percorsi formativi inerenti il profilo professionale rivestito, come di seguito individuati.

CORSO FORMATIVO: si intende un percorso formativo, caratterizzato dalla partecipazione a momenti di formazione teorica e pratica, erogato da enti formativi pubblici e privati altamente qualificati, anche con sede all'estero, ed orientato ad acquisire competenze ed abilità operative per l'esercizio esperto di una professione.

Il corso ha una durata definita nel limite massimo di 4 anni.

CORSO FORMATIVO AZIENDALE INDIVIDUALIZZATO: si intende un percorso di specializzazione operativa e di apprendimento di conoscenze tecnico-scientifiche, idoneo a sviluppare le competenze operative e teoriche proprie di un ruolo lavorativo ad elevata e specifica professionalità; la formazione formale deve essere pari ad almeno il 40 per cento dell'intero percorso.

Il corso si svolge in azienda (imprese, società, cooperative, consorzi), presso studi professionali o presso soggetti formativi pubblici e privati.

Il beneficio è concesso a fronte di un progetto formativo che identifica le competenze ed abilità operative da apprendere, le fasi attuative, i docenti e gli esperti che le attuano, i luoghi di apprendimento, nonché gli step di verifica degli esiti della formazione.

Il corso ha una durata definita nel limite massimo di un anno.

TIROCINIO FORMATIVO: si intende l'inserimento in un contesto operativo di tipo aziendale, di studio professionale, di strutture private di produzione di beni o erogazione di servizi, ovvero di strutture pubbliche, in cui apprendere e sviluppare abilità professionali e realizzative, proprie della professione per cui si dispone del relativo titolo di studio, sotto la guida di tutori ed esperti opportunamente identificati.

Il tirocinio è attivato a fronte dell'esplicitazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento, nonché dei nominativi dei tutori o degli esperti che seguono l'inserimento e la formazione del tirocinante, che devono essere indicati nel progetto formativo, allegato alla domanda di prestito d'onore. Il tirocinio può iniziare solo dopo la stipula della convenzione tra il soggetto promotore (Agenzia del lavoro) ed il soggetto ospitante, ai sensi della normativa nazionale vigente (articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196; D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.).

Sono finanziati solo tirocini in sede extra provinciale ed extra nazionale.

Non si finanziano tirocini che rientrano in percorsi formativi universitari e i tirocini per i quali sono riconosciuti crediti formativi, ma solo tirocini non obbligatori/extracurricolari.

Il corso ha una durata definita nel limite massimo di 6 mesi.

Sono esclusi dai benefici del presente intervento percorsi formativi non finalizzati alla specializzazione professionale, a carattere ricreativo, di intrattenimento e simili, nonché i percorsi formativi nel settore delle attività sportive. Sono esclusi altresì i percorsi formativi nel settore delle attività culturali, in quanto finanziati con l'intervento 4.d.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell'intervento giovani già qualificati, diplomati o laureati, residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, di età inferiore o uguale a 35 anni al momento della presentazione della domanda, che desiderano frequentare i percorsi formativi di cui al precedente paragrafo.

La domanda può essere presentata:

- dal giovane (**domanda individuale**) al fine di frequentare un **corso formativo**, un **corso formativo aziendale individualizzato** o un **tirocinio formativo**;
- da soggetti, con sede legale e/o operativa in provincia di Trento, interessati a formare i giovani in possesso dei requisiti sopra specificati (imprese, società, cooperative, consorzi, liberi professionisti), ad un **corso formativo** o ad un **corso formativo aziendale individualizzato (domanda**

L'azienda che intende presentare domanda a favore del giovane si impegna, all'assunzione dello stesso a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 12 mesi, in caso di conclusione positiva del percorso formativo.

Il percorso formativo inizia, a pena di decadenza, **entro 6 mesi dall'erogazione della borsa di studio o dalla sottoscrizione del contratto di prestito d'onore.**

Le borse di studio ed i prestiti d'onore erogati **non possono essere cumulati** con gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio di cui al Titolo V della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e con i contributi erogabili dall'ente formativo attuatore della formazione.

3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO

A) BORSE DI STUDIO

La borsa di studio **non** è erogata per lo svolgimento di tirocini formativi, ma solo per corsi formativi e corsi formativi aziendali individualizzati.

La borsa di studio è incompatibile con altre agevolazioni, comunque concesse a sostegno della frequenza del medesimo percorso formativo.

L'importo della borsa di studio è determinato in base:

- alla *condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane*, valutata secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani (indicatore ICEF);
- al *monte ore formativo annuo* del percorso di riferimento oppure, in caso di percorsi che prevedono un impegno formativo inferiore ai 12 mesi, alla durata del corso;
- alla *necessità di soggiornare presso la sede di svolgimento del percorso formativo*: l'importo base della borsa di studio è raddoppiato se la sede di svolgimento del percorso formativo si trova sul territorio nazionale e dista più di 100 km dalla sede di residenza; l'importo base della borsa di studio è triplicato se la sede di svolgimento del percorso formativo si trova all'estero, come da tabella che segue:

	SEDE DEL PERCORSO FORMATIVO	MONTE ORE FORMATIVO ANNUO / DURATA DEL PERCORSO			
		500- 599 H (IN EURO)	600 - 699 H (IN EURO)	700 -799 H (IN EURO)	≥ 800 H (IN EURO)
SOGGIE ICEF TABELLA 1 PAR. 3.5.	Nazionale - entro 100 km	2.400,00	3.600,00	4.800,00	6.000,00
	Nazionale - oltre 100 km	4.800,00	7.200,00	9.600,00	12.000,00
	Extranazionale	7.200,00	10.800,00	14.400,00	18.000,00
SOGGIE ICEF TABELLA 2 PAR. 3.5.	Nazionale entro 100 km	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
	Nazionale- oltre 100 km	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
	Extranazionale	6.000,00	9.000,00	12.000,00	15.000,00

Se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane è superiore alle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani oppure se il giovane intende iscriversi ad un corso di durata inferiore alle 500 ore, il medesimo non ha diritto alla borsa di studio, ma può richiedere il prestito d'onore.

Se la frequenza del percorso formativo è **interrotta**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni all'Agenzia del lavoro. In tal caso:

- a) se il giovane ha frequentato meno di metà del monte ore formativo annuo, restituisce l'intero beneficio assegnato;
- b) se il giovane ha frequentato meno di metà del monte formativo annuo ore e l'interruzione è dovuta a grave malattia o infortunio, opportunamente certificati, tali da impedire la frequenza al corso, l'ammontare della borsa di studio è rideterminato in base al periodo formativo effettuato;
- c) se il giovane ha frequentato almeno metà del monte formativo annuo, l'ammontare della borsa di studio è rideterminato in base al periodo formativo effettuato.

Il beneficiario restituisce la somma percepita in eccedenza entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia del lavoro inerente la restituzione della somma indebitamente percepita.

B) PRESTITI D'ONORE

Il **prestito d'onore a tasso zero** è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il **prestito d'onore a tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1/un mese -365 giorni diminuita di un punto percentuale) è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del giovane supera le soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani oppure se alla domanda non è allegato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

I prestiti d'onore sono concessi entro i seguenti importi massimi:

	DURATA MASSIMA	SEDE	IMPORTO ANNUO MASSIMO (IN EURO)
CORSO FORMATIVO	4 anni	provincia di Trento	6.000,00
		extraprovinciale	12.000,00
		extranazionale	18.000,00
CORSO FORMATIVO AZIENDALE INDIVIDUALIZZATO	12 mesi	provincia di Trento	6.000,00
		extraprovinciale	12.000,00
		extranazionale	18.000,00
TIROCINIO FORMATIVO	6 mesi	extraprovinciale	6.000,00
		extranazionale	9.000,00

L'importo massimo del prestito d'onore è 60.000 euro.

L'importo minimo del prestito d'onore è di 500 euro.

Nella domanda è indicato l'importo del prestito richiesto.

In caso di corsi formativi pluriennali, il prestito d'onore è erogato in tranches annuali. L'erogazione delle tranches successive alla prima avviene previa presentazione all'Agenzia del lavoro di documentazione idonea ad attestare la frequenza di almeno l'80 per cento del monte ore dell'anno formativo precedente.

In caso di tirocini attivabili o già attivati da enti promotori diversi dall'Agenzia del lavoro, il prestito d'onore a copertura dei costi di permanenza è erogato solo dopo che l'Agenzia del lavoro ha verificato che il tirocinio sia stato predisposto secondo quanto stabilito dall'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e dal D.M. n. 142 del 1998, rimanendo in carico all'ente promotore tutte le formalità necessarie all'avvio ed alla gestione del tirocinio.

Il prestito d'onore consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità, da parte del richiedente, di presentare garanzie reali o personali di terzi.

Il prestito d'onore è disciplinato tramite un contratto di finanziamento sottoscritto presso una delle Casse rurali del Trentino.

Per accedere al prestito d'onore è necessario essere titolari o impegnarsi all'apertura di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di due punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di due punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- carta di credito CartaSi Campus Web: a condizioni vantaggiose (solo per studenti universitari);
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

	IMPORTO DEL PRESTITO INFERIORE O UGUALE A 6.000 EURO	IMPORTO DEL PRESTITO SUPERIORE A 6.000 EURO
1. PERIODO DI FRUIZIONE	pari alla durata del percorso prescelto	
2. PERIODO DI GRAZIA	12 mesi	18 mesi
3. PERIODO DI RIMBORSO	5 anni	10 anni

1. *periodo di fruizione*: è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dalle direttive del Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. *periodo di grazia*: è l'arco temporale in cui non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate, ma in cui gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. *periodo di rimborso*: è il periodo durante il quale è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Se il **percorso formativo è interrotto**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni all'Agenzia del lavoro; dal momento dell'interruzione cessa la fase di fruizione ed iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il giovane **può interrompere** in qualsiasi momento **il finanziamento**: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il giovane può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento.

Non sono richieste spese d'istruttoria.

Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

C) DISPOSIZIONI COMUNI

Chi ha beneficiato di un prestito d'onore o di una borsa di studio ai sensi del presente intervento è escluso dall'accesso ad ulteriori benefici ai sensi dello stesso, salvo il prestito d'onore concesso per le annualità successive a quella nella quale si è beneficiato della borsa di studio.

Chi intende frequentare **più percorsi formativi** che si realizzano nell'arco di 12 mesi, per i quali intende accedere ai benefici del presente bando, deve presentare un'unica domanda.

Un **percorso formativo di durata pluriennale** può essere finanziato con una sola borsa di studio per il primo anno di corso e con un solo prestito d'onore per le annualità di corso successive.

Il beneficiario comunica in forma scritta all'Agenzia del Lavoro, entro 6 mesi dall'erogazione della borsa di studio o dalla sottoscrizione del contratto di prestito d'onore, che ha iniziato il percorso formativo, indicando la data di avvio.

Entro 3 mesi dal completamento del percorso formativo, il beneficiario presenta la documentazione relativa alla partecipazione al percorso formativo ed alla conclusione positiva dello stesso.

I benefici sono concessi anche per percorsi formativi già avviati (con esclusione dei corsi formativi aziendali individualizzati) purché il periodo rimanente di frequenza, calcolato rispetto al momento del ricevimento della domanda da parte dell'Agenzia del lavoro:

- sia pari ad almeno un anno se il corso formativo ha durata pluriennale o ha una durata superiore all'anno;
- sia pari ad almeno la metà della durata totale del percorso relativamente ai corsi formativi di durata inferiore ai 12 mesi ed ai tirocini, a condizione che siano avviati ai sensi della normativa nazionale vigente.

4a. CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO SU DOMANDA INDIVIDUALE

Le borse di studio a domanda individuale sono concesse secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di ricevimento fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Agenzia del lavoro.

L'Agenzia del lavoro accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni, la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani e l'ammontare del finanziamento

Entro il giorno 22 di ogni mese, relativamente alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente, l'Agenzia del lavoro:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio; le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese;
- b) comunica al richiedente che mancano le risorse per l'erogazione della borsa di studio, informandolo della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

4b. CONCESSIONE DEL PRESTITO D'ONORE SU DOMANDA INDIVIDUALE

I prestiti d'onore a domanda individuale sono concessi secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di ricevimento fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dall'Agenzia del lavoro.

L'Agenzia del lavoro accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni, la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani e l'ammontare del finanziamento.

Il venerdì di ogni settimana, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente, l'Agenzia del lavoro adotta il provvedimento di concessione dei finanziamenti ai richiedenti e ne chiede la liquidazione da parte della banca. Essa:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore; decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario, ai fini della stipula del contratto, può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nella domanda; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine;
- b) comunica al richiedente che mancano le risorse per la liquidazione del prestito d'onore, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

4c. CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO E DEL PRESTITO D'ONORE SU DOMANDA AZIENDALE

Le borse di studio ed i prestiti d'onore a domanda aziendale sono concessi in base a graduatorie formate secondo l'ordine di merito.

Le domande sono presentate entro i seguenti termini:

PRIMA SCADENZA	SECONDA SCADENZA
30 giugno di ogni anno	
	31 ottobre di ogni anno

Nel caso di invio della domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fanno fede la data e l'ora apposti dall'ufficio postale accettante; in caso di consegna a mano fanno fede la data e l'ora indicate nella ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

Sono formate due distinte graduatorie dei beneficiari di intervento con **domanda aziendale**:

- 1) una graduatoria per l'assegnazione di *borse di studio*;
- 2) una graduatoria per l'assegnazione di *prestiti d'onore*.

Le graduatorie dei beneficiari sono formate applicando i seguenti parametri di valutazione della qualità del percorso:

- specificità ed innovatività del percorso (massimo 30 punti);
- internazionalizzazione (massimo 25 punti);
- forme di collaborazione attivate fra soggetto/impresa/istituti formativi pubblici e privati (massimo 25 punti);
- rilevanza per il sistema produttivo locale (massimo 20 punti).

Le proposte di graduatoria sono definite dal Gruppo scientifico di valutazione (nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro n. 46 del 17 ottobre 2007), approvate con determinazione dell'Agenzia del lavoro e pubblicate sul sito internet www.perilmiofuturo.it, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

La **borsa di studio** è erogata in unica soluzione, salva sospensione dei termini per l'integrazione dei documenti, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Relativamente al **prestito d'onore**, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il giovane può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nel modulo di domanda per la stipula del contratto. Il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine.

5. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Nel caso di prestito d'onore **a tasso zero**, è erogato un contributo a fondo perduto finalizzato all'abbattimento del prestito d'onore alle seguenti condizioni:

- a) contributo a fondo perduto pari al **10 per cento** dell'importo del prestito utilizzato, in caso di esito positivo del percorso certificato dall'ente formativo; a tal fine, il beneficiario presenta la relativa documentazione entro 3 mesi dalla conclusione del percorso;
- b) solo in aggiunta al precedente, ulteriore contributo a fondo perduto **pari al 15 per cento** dell'importo del prestito utilizzato, in caso di assunzione in un'azienda avente sede in Trentino o di esercizio della professione in provincia di Trento entro 12 mesi dalla conclusione del percorso; entro tale termine, il beneficiario presenta la relativa documentazione, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono:

- redatte utilizzando i modelli predisposti dall'Agenzia del lavoro;
- sottoscritte da uno dei genitori o dalla persona che esercita la potestà dei genitori se il giovane è minorenne ovvero dal giovane stesso se maggiorenne;
- presentate al seguente indirizzo:

Provincia Autonoma di Trento

Agenzia del lavoro - Area iniziative formative

via R. Guardini, n. 75

38121 TRENTO (TN)

Orari di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00

giovedì 14.30 - 16.00

Le domande sono presentate con le modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** la seguente **documentazione**:

1. *la scheda di descrizione del percorso formativo e il preventivo dettagliato* dei costi da sostenere, secondo il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro;
2. solo in caso di **corso formativo**:
materiale illustrativo, brochure e documentazione dai quali risulti:
 - la presentazione dell'ente formativo;
 - l'articolazione del corso, il piano di studio annuale anche per le eventuali annualità successive alla prima e le date dell'avvio, delle eventuali sospensioni e della conclusione del corso formativo, l'indicazione del monte ore annuo di formazione formale e non formale, la frequenza settimanale e la tassa di iscrizione.

I materiali sopra elencati sono prodotti in italiano; qualora i documenti siano scritti in una lingua diversa è cura del richiedente presentare anche la traduzione;

3. solo in caso di **tirocinio formativo**:
il progetto formativo, firmato dal tirocinante e, per il soggetto ospitante, dal legale rappresentante o dal tutor aziendale, secondo il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro.
Se il tirocinio formativo è attivato da altro soggetto promotore, il richiedente presenta copia del progetto formativo predisposto dall'ente promotore oppure l'autocertificazione, secondo il modello predisposto dall'Agenzia del lavoro, da parte dello stesso ente in ordine al rispetto della vigente disciplina di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 ed al DM n. 142 del 1998, dai quali risulti la sottoscrizione della convenzione, la presenza del progetto formativo, l'attivazione dell'assicurazione INAIL e RCT a favore del tirocinante, l'identificazione del tutor aziendale e le comunicazioni ai soggetti competenti;

4. solo in caso di corso **formativo aziendale individualizzato**:
il *progetto formativo*, firmato dal richiedente e dall'azienda, in cui sono indicati gli obiettivi formativi, le competenze e le abilità operative da apprendere, l'articolazione del percorso formativo con le fasi di attuazione e la durata delle stesse, i docenti e gli esperti che le attuano, i luoghi di apprendimento nonché gli step di verifica degli esiti della formazione;
5. il *curriculum vitae* dettagliato, nel quale sono specificate, a seconda dei casi, la valutazione finale del diploma e della qualifica, le votazioni degli esami, nonché il titolo dell'eventuale tesi sostenuta o da sostenere ed eventuale valutazione finale;
6. copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dallo stesso;
7. nel caso di domanda di borsa di studio, il modulo per la detrazione d'imposta per l'anno di competenza;
8. nel caso di domanda aziendale, la dichiarazione del giovane in merito all'intenzione di frequentare il corso formativo indicato dall'azienda.

Al fine di presentare la **domanda di borsa di studio e di prestito d'onore a tasso zero**, è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale, secondo i seguenti criteri:
 - per la domanda presentata o, solo nel caso di domanda individuale, spedita per posta **entro il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata entro giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2006 e al patrimonio al 31 dicembre 2006);
 - per la domanda presentata o, solo nel caso di domanda individuale, spedita per posta **dopo il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono riferiti all'anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata dopo il 30 giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2007 e al patrimonio al 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile al seguente indirizzo internet www.perilmiofuturo.it.

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio e la modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. REVOCA E DECADENZA DAI BENEFICI

La **revoca** dei benefici è disposta se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio e alla domanda di prestito d'onore.

La **decadenza** dal beneficio è dichiarata se il percorso formativo non inizia **entro 6 mesi dall'erogazione della borsa di studio o dalla sottoscrizione del contratto di prestito d'onore**.

L'Agenzia del lavoro procede nel seguente modo:

- in caso di prestito d'onore, la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca o della decadenza;
- in caso di borsa di studio, l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca o della decadenza.

8. INFORMAZIONI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione della borsa di studio e del prestito d'onore, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Agenzia del lavoro, con sede a Trento, via R. Guardini, n. 75;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:

0461/496048 - 0461/496096 - 0461/496115 - 0461/496178.

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

www.perilmiofuturo.it

4.d) Sostegno alla formazione dei giovani artisti

Soggetto competente: **Servizio attività culturali**

Procedura semplificata

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento ha lo scopo di sostenere la formazione dei giovani, nell'ambito delle attività culturali, attraverso percorsi di specializzazione professionale, diversi da quelli comunque finalizzati all'acquisizione di titoli di studio.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Dell'intervento possono beneficiare giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni al momento della presentazione della domanda, residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, che intendono frequentare:

1. un **corso formativo** nell'ambito delle attività culturali, alle seguenti condizioni:
 - a) che sia finalizzato ad acquisire competenze e abilità operative per l'esercizio di una professione nell'ambito delle attività culturali;
 - b) che sia coerente con il titolo di studio posseduto o con l'attività lavorativa svolta o con l'attività prestata nell'ambito delle associazioni culturali e delle relative federazioni disciplinate dalla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 o riconosciute ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15;
 - c) che preveda un'attività formativa pari ad almeno 50 ore per anno;
 - d) che abbia durata massima di 3 anni;
 - e) che sia erogato da agenzie formative pubbliche o private qualificate;
2. un **tirocinio formativo** nell'ambito delle attività culturali, nel rispetto della vigente disciplina statale (articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196; DM 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.), alle seguenti condizioni:
 - a) che sia previsto l'inserimento in un contesto operativo di produzione o distribuzione artistica o culturale, anche in forma di studio artistico professionale;
 - b) che sia finalizzato ad acquisire competenze e abilità operative per l'esercizio di una professione nell'ambito delle attività culturali;
 - c) che il tirocinio si svolga sotto la guida di un artista o esperto del settore culturale, quale responsabile dell'inserimento di cui alla lettera a) e della formazione di cui alla lettera b);
 - d) che il tirocinio sia promosso dall'Istituto di istruzione "Don Milani - F. Depero", dall'"Istituto d'Arte A. Vittoria- F. A. Bonporti", dall'Istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria "Ladino di Fassa" o da un centro per l'impiego.

Il tirocinio può iniziare solo dopo la stipula della convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, ai sensi della normativa nazionale vigente.

Non si finanziano tirocini che rientrano in percorsi formativi universitari, ma solo tirocini non obbligatori/extracurricolari.

Il corso o il tirocinio formativo **iniziano**, a pena di decadenza, entro 6 mesi dall'erogazione della borsa di studio o dalla sottoscrizione del contratto per il prestito d'onore e il beneficiario lo comunica, entro lo stesso termine, al Servizio attività culturali.

In caso di corso formativo di durata pluriennale, la domanda è presentata per la singola annualità del corso.

La domanda può essere presentata anche dopo l'inizio del tirocinio o del corso formativo, se il periodo residuo di frequenza, a decorrere dal ricevimento della domanda, è pari ad almeno la metà del monte formativo annuo.

Entro 3 mesi dal completamento del corso o del tirocinio formativo, il titolare del beneficio presenta la **documentazione** (ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) relativa alla **conclusione positiva** dell'iniziativa formativa.

I benefici di cui al presente intervento **non possono essere cumulati** con altri interventi provinciali per il medesimo intervento, mentre sono compatibili con eventuali contributi da parte di enti, fondazioni, associazioni ed aziende.

3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO

La Provincia sostiene le attività formative rivolte a giovani artisti e operatori culturali mediante l'assegnazione di borse di studio e di prestiti d'onore. Per realizzare un'attività formativa possono essere assegnati o una borsa di studio o un prestito d'onore.

A) Borse di studio

Possono beneficiare della borsa di studio giovani che presentino una condizione economica familiare ICEF entro le soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 del documento Fondo giovani. L'importo della borsa di studio è determinato, in relazione alla durata dell'attività formativa, nelle seguenti misure:

MONTE FORMATIVO ANNUO		IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO (importo annuo in euro)
CORSO	TIROCINIO	
fino a 80 ore	fino a 100 ore	200,00
da 80 a 200 ore	da 101 a 200 ore	300,00
più di 200 ore	più di 200 ore	400,00

Se la frequenza del corso o del tirocinio formativo è **interrotta**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni al Servizio attività culturali. In tal caso:

- se il giovane ha frequentato meno di metà del monte ore formativo annuo, restituisce l'intero beneficio assegnato;
- se il giovane ha frequentato meno di metà del monte formativo annuo ore e l'interruzione è dovuta a grave malattia o infortunio, opportunamente certificati, tali da impedire la frequenza, l'ammontare della borsa di studio è rideterminato in base al periodo formativo effettuato;
- se il giovane ha frequentato almeno metà del monte formativo annuo, l'ammontare della borsa di studio è rideterminato in base al periodo formativo effettuato.

Il beneficiario restituisce la somma percepita in eccedenza entro 30 giorni dalla comunicazione del Servizio attività culturali inerente la restituzione della somma indebitamente percepita.

B) Prestiti d'onore

Il prestito d'onore consiste in una forma speciale di finanziamento a condizioni agevolate, senza necessità che il richiedente presenti garanzie reali o personali di terzi.

Il prestito d'onore a **tasso zero** è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

Il prestito d'onore a **tasso intero** (media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di un punto percentuale) è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente supera le soglie d'accesso indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 del documento Fondo giovani oppure se non è effettuata la dichiarazione ICEF.

L'importo massimo del prestito d'onore, erogabile annualmente in un unico importo, è determinato, in relazione alla sede del corso o tirocinio formativo, nelle seguenti misure:

IMPORTO DEL PRESTITO D'ONORE	
Sede	Importo annuo (in euro)
in Italia	6.500,00
estera in Europa	10.000,00
estera extraeuropea	15.000,00

Per ciascun beneficiario è comunque individuato nell'importo di 60.000 euro il limite massimo di prestiti d'onore concedibili sul Fondo giovani.

Il prestito d'onore è disciplinato tramite un contratto di finanziamento sottoscritto presso una delle Casse rurali del Trentino.

Per accedere al prestito d'onore è necessario essere titolari (o impegnarsi all'apertura) di un conto corrente presso una delle Casse rurali del Trentino, al quale sono applicate le condizioni previste dal "conto Università" di seguito specificate:

- tasso attivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) diminuita di due punti percentuali (fino a 10.000 euro);
- tasso passivo pari alla media mensile dell'Euribor 1 (un) mese (365 giorni) maggiorata di due punti percentuali (per utilizzi extra apertura di credito);
- spese di tenuta conto con operazioni illimitate: zero;
- spese di invio degli estratti conto: zero;
- spese di chiusura di fine anno: zero;
- spese postali: zero;
- spese per addebito diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici: zero;
- libretti assegni: gratuiti (solo per maggiorenni);
- carta di debito internazionale: gratuita;
- carta di credito CartaSi Campus Web: a condizioni vantaggiose (solo per studenti universitari);
- imposta di bollo: a carico del titolare del conto corrente.

Il contratto di finanziamento del prestito d'onore è strutturato nelle seguenti fasi:

1. *periodo di fruizione*: è pari alla durata del corso o tirocinio prescelto; è il periodo durante il quale il beneficiario può farsi accreditare sul proprio conto corrente le risorse nei limiti e con le modalità previste dal documento Fondo giovani; salvo il caso dei prestiti a tasso zero, gli interessi sulle somme utilizzate sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
2. *periodo di grazia*: è pari a 18 mesi; in questo periodo non è richiesta la restituzione delle somme utilizzate; gli interessi, salvo il caso dei prestiti a tasso zero, maturano e sono addebitati trimestralmente sul conto corrente del beneficiario;
3. *periodo di rimborso*: è pari a 10 anni; in questo periodo è richiesto il rimborso del prestito in rate mensili posticipate.

Se il **corso o il tirocinio formativo è interrotto**, il beneficiario lo comunica entro 30 giorni; dal momento dell'interruzione cessa la fase di fruizione e iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il beneficiario può **interrompere** in qualsiasi momento il **finanziamento**: da quel momento iniziano i periodi di grazia e, successivamente, di rimborso.

Il beneficiario può estinguere in via anticipata il prestito d'onore in qualsiasi momento. L'eventuale estinzione anticipata, parziale (per importi non inferiori a 300 euro) o totale, è senza spese. Al versamento della prima rata inizia il piano di ammortamento. Non sono richieste spese d'istruttoria. Gli oneri fiscali sono a carico del richiedente.

Previa dichiarata disponibilità dell'interessato, vale, quale domanda di prestito d'onore, la domanda di borsa di studio non soddisfatta per insufficienza del fondo stanziato per le borse di studio.

4. CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Le borse di studio sono concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dal Servizio attività culturali.

Il Servizio attività culturali accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso concede la borsa di studio e ne chiede la liquidazione da parte della banca.

Entro il giorno 22 di ogni mese, relativamente alle richieste protocollate dal giorno 16 del mese precedente al giorno 15 del mese corrente, il Servizio attività culturali:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione della borsa di studio; le borse di studio sono erogate in unica soluzione entro la fine dello stesso mese;
- b) ovvero comunica al richiedente che non sussistono i requisiti per la concessione della borsa di studio o che mancano risorse per la liquidazione della borsa di studio, informandolo della possibilità che la borsa di studio sia successivamente concessa qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

5. CONCESSIONE DEL PRESTITO D'ONORE

I finanziamenti sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il numero progressivo di protocollo assegnato dal Servizio attività culturali.

Il Servizio attività culturali accerta, secondo l'ordine di protocollazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani; esso concede il finanziamento e ne chiede la liquidazione da parte della banca.

Ogni venerdì, relativamente alle richieste protocollate dal giovedì della settimana precedente al mercoledì della settimana corrente, il Servizio attività culturali:

- a) comunica al beneficiario che è stata inoltrata alla banca la richiesta di liquidazione del prestito d'onore;
- b) ovvero comunica al richiedente che non sussistono i requisiti per la concessione del beneficio, o che mancano risorse per la liquidazione del prestito d'onore, informandolo della possibilità che il prestito d'onore sia successivamente concesso qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il beneficiario può rivolgersi alla Cassa rurale indicata nella domanda per stipulare il contratto; il contratto deve essere concluso, a pena di decadenza, entro 3 mesi da quest'ultimo termine.

6. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Nel caso di prestito d'onore **a tasso zero** è erogato un contributo a fondo perduto alle seguenti condizioni:

- contributo a fondo perduto pari al 10 per cento dell'importo del prestito utilizzato, in caso di esito positivo del corso o tirocinio certificato dal soggetto formatore, in caso di corso, o dal tutor, in caso di tirocinio; il beneficiario presenta la relativa documentazione entro 3 mesi dalla conclusione del percorso, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- solo in aggiunta al precedente contributo, contributo a fondo perduto pari al 15 per cento dell'importo del prestito utilizzato, in caso di assunzione in un'azienda avente sede in Trentino o esercizio della professione in provincia di Trento entro un anno dalla conclusione del corso o del tirocinio; entro tale termine, il beneficiario presenta la relativa documentazione, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di borsa di studio e di prestito d'onore, redatte utilizzando il modello approvato dal Dirigente del Servizio attività culturali, sono presentate al seguente indirizzo:

Provincia Autonoma di Trento

Servizio attività culturali

via Romagnosi, n. 5

38122 TRENTO (TN)

Le domande sono presentate con le modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** la seguente documentazione:

- in caso di domanda di borsa di studio, modulo per la detrazione d'imposta per l'anno di competenza;
- copia di un documento di identità del richiedente nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dallo stesso;
- in caso di **corso formativo**, *materiale illustrativo, brochure e documentazione* in lingua italiana (o con allegata traduzione in lingua italiana), dai quali risulti la presentazione dell'agenzia formativa, l'articolazione del corso (il piano di studio annuale anche per le eventuali annualità successive alla prima, le date dell'avvio, delle eventuali sospensioni e della conclusione del corso formativo, l'indicazione del monte ore annuo di formazione formale e non formale, la frequenza settimanale) e la tassa di iscrizione;
- in caso di **tirocinio formativo**, il *progetto formativo*, predisposto dal soggetto promotore (Istituto di istruzione "Don Milani - F. Depero", "Istituto d'Arte A. Vittoria - F. A. Bonporti", Istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria "Ladino di Fassa" o un centro per l'impiego), firmato dal tirocinante e, per il soggetto ospitante, dal legale rappresentante o dal tutor. Dal progetto formativo deve risultare il rispetto della disciplina relativa ai tirocini formativi, quale risultante dall'articolo 18 della legge n. 196 del 29.12.1998.

Al fine di presentare la **domanda di borsa di studio** e di **prestito d'onore a tasso zero** è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale, secondo i seguenti criteri:
 - per la domanda presentata o spedita per posta **entro il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti del nucleo familiare sono riferiti al secondo anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata entro giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2006 e al patrimonio al 31 dicembre 2006);
 - per la domanda presentata o spedita per posta **dopo il 30 giugno**, il reddito ed il patrimonio dei componenti del nucleo familiare sono riferiti all'anno antecedente quello di presentazione della domanda (esempio: per la domanda presentata dopo il 30 giugno 2008, dichiarazione relativa ai redditi 2007 e al patrimonio al 31 dicembre 2007);
- b) aver presentato la domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione e disponibile all'indirizzo internet www.perilmiofuturo.it.

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio e la modalità di ammissione al prestito d'onore.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. REVOCA E DECADENZA DAI BENEFICI

La **revoca** dai benefici è disposta se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio o di prestito d'onore.

La **decadenza** dai benefici è dichiarata se:

- il corso o il tirocinio formativo non iniziano entro 6 mesi dall'erogazione della borsa di studio o dalla sottoscrizione del contratto per il prestito d'onore;
- la documentazione (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) relativa alla conclusione positiva dell'iniziativa formativa non è stata presentata o inviata al Servizio attività culturali entro 3 mesi dalla conclusione del corso o del tirocinio formativo.

Il Servizio attività culturali procede nel seguente modo:

- in caso di prestito d'onore, la fase di fruizione del prestito è interrotta anticipatamente e le somme prelevate sono restituite entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca o della decadenza;
- in caso di borsa di studio, l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca o della decadenza.

9. INFORMAZIONI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico

- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione dei benefici, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio attività culturali, con sede a Trento, via Romagnosi n. 5;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:

0461 496914

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

www.perilmiofuturo.it

5.a Interventi volti a orientare e sostenere giovani con particolare interesse ed impegno verso percorsi di eccellenza. Formazione scolastica secondaria superiore

Soggetto competente: **Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale (Servizio istruzione)**

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento ha l'obiettivo di sostenere gli studenti particolarmente meritevoli, appartenenti a famiglie poco abbienti, nel proseguimento del percorso di studi, accompagnandoli dalla conclusione della scuola secondaria di primo grado (scuola media) fino al completamento dell'istruzione secondaria di secondo grado (scuola superiore), a fronte di risultati scolastici particolarmente significativi.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell'intervento gli studenti del sistema educativo provinciale che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado nell'anno in corso, segnalati dall'istituzione scolastica del primo ciclo di provenienza, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residente in provincia di Trento da almeno 3 anni;
- essere stati ammessi all'esame di Stato finale con un giudizio pari ad ottimo in almeno 9 materie (escluse condotta e religione) e avere conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con il giudizio conclusivo di ottimo;
- appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 1 del paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani;
- aver presentato domanda di iscrizione al primo anno di un'istituzione scolastica secondaria di secondo grado.

3. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Sono concesse **borse di studio** di importo pari a 2.000 euro all'anno; le borse di studio sono concesse all'inizio del primo anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e, successivamente, all'inizio di ogni anno scolastico e per l'intera durata del percorso di scuola secondaria di secondo grado.

Per gli anni scolastici successivi al primo, l'ottenimento di una media di voti inferiore a 7 al termine dell'anno scolastico, comporta la **decadenza** dalla borsa di studio per i successivi anni scolastici.

Al termine del percorso di istruzione secondaria, lo studente che ha conseguito una votazione almeno pari a 100/100 ha diritto ad una borsa di studio finale di 3.000 euro.

Ciascuna istituzione scolastica segnala, all'organismo di valutazione nominato con deliberazione della Giunta provinciale, il nominativo dello studente candidato all'assegnazione della borsa di studio.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PRESELEZIONE DEGLI STUDENTI

Entro il 30 giugno di ogni anno, ogni istituzione scolastica del primo ciclo di provenienza informa i genitori degli alunni in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 (o chi esercita la potestà sugli stessi), dell'opportunità offerta dal presente intervento e li invita a presentare a mano, dall'1 al 15 luglio, la domanda di borsa di studio, nonché a presentare il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, se la condizione economica del nucleo familiare rientra nelle soglie d'accesso indicate nella Tabella 1, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.

La predetta informativa è comunicata per conoscenza al Servizio istruzione al numero di fax 0461 497216.

Al fine di presentare la domanda di **borsa di studio**, è necessario prioritariamente:

- a) aver effettuato la *dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare*, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale, nel quale sono indicati il reddito ed il patrimonio relativi all'anno antecedente quello di presentazione della domanda;

- b) aver presentato la *domanda di valutazione della condizione economica del nucleo familiare* per l'accesso al Fondo giovani, utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet www.perilmiofuturo.it.

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare di cui sopra sono presentate presso i soggetti abilitati, che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio "Eccellenti".

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf.

La domanda è redatta utilizzando il modello predisposto dal Servizio istruzione.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché consegnata entro il termine sopra indicato. Al momento della consegna è rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

La domanda può comunque essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Se la domanda è consegnata a mano da persona diversa dal richiedente ovvero se sono utilizzate modalità diverse di presentazione della domanda, alla stessa è allegata copia fotostatica di un documento di identità del richiedente.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Ogni istituzione scolastica sceglie, tra gli studenti risultati idonei alla borsa di studio in base al documento di valutazione ICEF e per i quali è stata presentata la domanda di borsa di studio, un unico studente particolarmente meritevole dal punto di vista scolastico.

Il Dirigente dell'istituzione scolastica predispone la relazione di valutazione del merito dello studente.

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ogni istituzione scolastica inoltra, **entro la scadenza del 31 luglio di ogni anno**, al Servizio istruzione la seguente documentazione:

- la domanda di borsa di studio sottoscritta dal genitore dello studente o dalla persona che esercita la potestà sul medesimo;
- il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio "Eccellenti";
- la relazione di valutazione del merito dello studente sottoscritta dal Dirigente scolastico.

La Giunta provinciale nomina l'organismo di valutazione per la definizione della graduatoria dei beneficiari applicando il criterio del merito scolastico.

A parità di punteggio ottenuto per il merito, nella predisposizione della graduatoria, si applica l'ordine crescente dell'indicatore della condizione economica familiare - ICEF.

Entro il 31 agosto di ogni anno, la graduatoria è pubblicata sul sito internet www.perilmiofuturo.it.

La borsa di studio è erogata annualmente in unica soluzione, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, salva sospensione dei termini per l'integrazione dei documenti.

6. CONFERMA DELLA BORSA DI STUDIO

Ai fini della concessione della borsa di studio per gli anni scolastici successivi, e con le modalità in precedenza indicate, un genitore, chi esercita la potestà o lo studente, se maggiorenne, presenta al Servizio istruzione (Ufficio affari amministrativi ed economici, via Gilli, n. 3 - Palazzo Istruzione, 38121 TRENTO) **entro la data del 31 luglio di ogni anno**, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la media dei voti ottenuti dallo studente in sede di scrutinio finale.

7. REVOCA DEI BENEFICI

Se sono accertate dichiarazioni non veritiere in ordine alla domanda di borsa di studio si procede alla **revoca** dei benefici; l'importo della stessa è restituito entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

8. INFORMAZIONI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione della borsa di studio, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio istruzione, con sede a Trento, via Gilli n. 3;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:

0461 494349 - 0461 497211.

<http://blog.perilmiofuturo.it/>

www.perilmiofuturo.it

5.b Interventi volti a orientare e sostenere giovani con particolare interesse ed impegno verso percorsi di eccellenza. Formazione universitaria

Soggetto competente: **Opera universitaria**

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento ha l'obiettivo di sostenere gli studenti particolarmente meritevoli, appartenenti a famiglie poco abbienti, nel proseguimento del percorso di studi, accompagnandoli dalla conclusione della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) nello svolgimento dell'istruzione universitaria, a fronte di risultati particolarmente significativi.

I benefici del presente intervento sono concessi nel limite delle risorse assegnate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell'intervento gli studenti del sistema educativo provinciale che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado nell'anno in corso, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residente in provincia di Trento da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda;
- aver conseguito una votazione almeno pari a 93/100 all'esame del secondo ciclo di istruzione;
- appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica rientra nelle soglie d'accesso indicate nelle Tabelle del paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani;
- essersi iscritti, nello stesso anno di conclusione del secondo ciclo di istruzione, ad un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico presso:
 - una qualsiasi Università italiana o straniera;
 - un qualsiasi istituto universitario autorizzato a rilasciare titoli equipollenti a quelli universitari;
 - un qualsiasi corso di Alta Formazione Artistica e Musicale.

La borsa di studio è **cumulabile** con qualsiasi altra forma di intervento del diritto allo studio ordinario, con i contributi di mobilità da parte delle università e con i contributi da altri enti, fondazioni e associazioni.

3. QUANTIFICAZIONE E DURATA DELLA BORSA DI STUDIO

In presenza di un indicatore ICEF superiore al limite indicato in Tabella 3, paragrafo 3.5, delle direttive del Fondo giovani, la borsa di studio **non è concessa**.

Sono concesse borse di studio da un massimo di €6.000,00 ad un minimo di €1.200,00 con le seguenti modalità.

Tipo studente	Colonna 1	Colonna 2
	Icef entro Tabella 1	Icef compreso nelle Tabelle 2 e 3
Studente iscritto a Trento (anche fuori sede) e studente iscritto fuori Trento che non prende alloggio presso la sede del corso	4.800,00 euro anno	da 1.200,00 a 4.800,00 euro anno
Studente iscritto fuori Trento che ha preso alloggio presso la sede del corso	6.000,00 euro anno	da 1.800,00 a 6.000,00 euro anno

In particolare:

- in presenza di un indicatore **ICEF compreso nella Tabella 1**, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani, la borsa di studio è erogata per l'intero importo indicato nella sovrastante tabella (**Colonna 1**);
- in presenza di un indicatore **ICEF compreso nella Tabella 2 o nella Tabella 3**, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani, l'importo è determinato almeno nella misura minima indicata nella sovrastante tabella (**Colonna 2**); la borsa di studio è erogata parzialmente, applicando agli importi massimi indicati nella sovrastante tabella la percentuale spettante in base all'indicatore ICEF; l'importo è arrotondato per eccesso alle centinaia di euro superiori, salvo che l'importo così ottenuto sia pari a 150 euro.

Le borse di studio sono concesse all'inizio del primo anno accademico e, successivamente confermate o revocate per l'anno accademico seguente, previa verifica dei requisiti di merito.

La durata massima è commisurata alla durata del corso di studi e non prevede la possibilità di ottenere benefici per gli studenti fuori corso. Nel caso di continuità tra laurea triennale e laurea specialistica la borsa può essere erogata per un massimo di 5 annualità.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Periodo di presentazione della domanda

La domanda di borsa di studio è presentata dal 1° al 31 ottobre dell'anno di frequenza.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda:

- è redatta utilizzando il modulo predisposto dall'Opera Universitaria;
- è presentata al seguente indirizzo:

Sportello dell'Opera universitaria

via Tommaso Gar, n. 29

C.P. 351 - Trento Centro

38122 Trento

nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.00

il martedì pomeriggio: dalle 14.00 alle 16.00

La domanda può comunque essere presentata con una delle modalità consentite dall'ordinamento.

Alla domanda è **allegata** copia fotostatica di un documento di identità del richiedente nel caso in cui non sia presentata direttamente dallo stesso.

Prima di presentare la domanda è necessario rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale per:

- a) effettuare la dichiarazione dei dati relativi al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, utilizzando il modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale, nel quale sono indicati redditi e patrimoni relativi al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) presentare la domanda di "valutazione della condizione economica del nucleo familiare per l'accesso al Fondo giovani", utilizzando il modello approvato con determinazione del Servizio istruzione disponibile all'indirizzo internet www.perilmiofuturo.it.

La dichiarazione sostitutiva ICEF e la domanda di valutazione della condizione economica familiare, sono presentate presso i soggetti abilitati che rilasciano al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF per l'accesso al Fondo giovani, attestante l'idoneità alla borsa di studio e l'indicatore ICEF da applicare per la determinazione dell'importo della borsa di studio.

L'elenco dei soggetti abilitati (centri di assistenza fiscale - CAF) è disponibile all'indirizzo internet http://icef.provincia.tn.it/clesiuswebapps/icefTrasp/icef_caf_abilitati.pdf.

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER IL PRIMO ANNO

La graduatoria dei beneficiari è formata secondo l'ordine crescente dell'indicatore ICEF e pubblicata entro il **15 novembre** sul sito internet www.perilmiofuturo.it.

A parità di condizione economica familiare si applica il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La **borsa di studio è erogata in più soluzioni** secondo le seguenti modalità:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| I trimestre (ottobre-dicembre): | erogazione entro novembre; |
| II trimestre (gennaio-marzo): | erogazione entro febbraio; |
| III trimestre (aprile-giugno): | erogazione entro maggio; |
| IV trimestre (luglio-settembre): | erogazione entro agosto. |

6. CONFERMA DELLA BORSA DI STUDIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI

La borsa è confermata agli studenti che soddisfano i seguenti requisiti di merito:

- agli studenti che conseguono e registrano almeno 50 crediti (o il massimo dei crediti previsti dal proprio piano di studi) con valutazione A o B della scala ECTS nel periodo compreso tra l'1 ottobre dell'anno precedente ed il 30 settembre;
- agli studenti in possesso dei requisiti di cui al punto precedente che concludono il corso di laurea triennale in corso e prendono immediatamente iscrizione alla laurea magistrale; la liquidazione avverrà in subordine all'iscrizione al corso di laurea magistrale.

La borsa è confermata, ovvero rideterminata nell'importo, solo se la condizione economica familiare del richiedente, valutata in base ai redditi e ai patrimoni relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, rientra ancora nelle soglie d'accesso indicate nelle **Tabelle 1, 2 e 3 del paragrafo 3.5** delle direttive del Fondo giovani, come indicato al paragrafo 3 del presente intervento. Al fine di ottenere la conferma è necessario rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale, che rilascia al richiedente il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF, attestante l'idoneità alla conferma della borsa di studio e l'indicatore ICEF da applicare per la determinazione dell'importo della borsa di studio (paragrafo 4 del presente intervento).

Per ottenere la conferma, il richiedente, entro il **31 ottobre**, presenta, all'indirizzo e agli orari indicati al paragrafo 4 del presente intervento, una dichiarazione relativa:

- all'iscrizione all'anno di frequenza;
- al merito conseguito nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno precedente ed il 30 settembre;
- al requisito della condizione economica familiare;
- alla sussistenza di un contratto d'affitto intestato allo studente nella sede di svolgimento del corso (per gli iscritti fuori Trento).

7. REVOCA DEI BENEFICI

La borsa di studio è immediatamente revocata nel caso di **accertamento di dichiarazioni non veritiere** in ordine alla domanda di borsa di studio. Gli importi della borsa percepiti sulla scorta di tali dichiarazioni sono restituiti entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca.

Nel caso di **interruzione del percorso accademico** per qualsiasi motivo, entro 30 giorni dalla stessa, sono restituiti gli importi di borsa percepiti relativi all'anno nel quale sono stati interrotti gli studi.

Nel caso di **mancato ottenimento di almeno 35 crediti** nel periodo compreso tra l'1 ottobre dell'anno precedente ed il 30 settembre dell'anno in corso, **entro il 31 ottobre** è restituito l'importo annuale della borsa relativo all'anno nel quale non è stato raggiunto il merito minimo.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, gli studenti beneficiari della borsa di studio presentano, all'ufficio e con le modalità indicati al paragrafo 4, la documentazione attestante l'ottenimento dei predetti 35 crediti, pena la **revoca dei benefici**.

Gli importi sono restituiti sul **conto corrente del Fondo giovani** acceso presso la Cassa Centrale delle Casse Rurali (coordinate bancarie: **CASSA CENTRALE BANCA: Credito Cooperativo del Nord Est SpA - Sede di Trento - codice IBAN: IT65 F035 9901 8000 0000 0131 173**) con la causale "restituzione borsa di studio - intervento 5b".

8. INFORMAZIONI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Pertanto si informa che:

- il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali previsti dall'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essa collegati;
- i dati sono trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico o telematico;

- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dall'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro successivo trattamento comporta l'impossibilità, da parte della Provincia, di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici; ai fini dell'erogazione della borsa di studio, i dati forniti dal richiedente sono comunicati alla banca;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento dei dati è il dirigente dell'Opera Universitaria con sede a Trento, via Tomaso Gar, 29;
- l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere contattati:

0461/217455

www.perilmiofuturo.it

fondogiovani@operauni.tn.it
